SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 286

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 9 dicembre 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

05A11683

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 2005.

Determinazione numerica delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana che potranno essere complessivamente conferite nelle ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre 2006.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dell'Ordine «Al merito della Repubblica Italiana»;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il numero massimo delle onorificenze dell'Ordine «Al Merito della Repubblica Italiana» che potranno essere complessivamente conferite nelle ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre 2006 è determinato in 10.000 unità, così ripartito nelle cinque classi:

Cavaliere di Gran Croce n. 30;

Grande Ufficiale n. 200;

Commendatore n. 1.040;

Ufficiale n. 1.800;

Cavaliere n. 6.930.

La ripartizione, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i vari Ministeri, del numero di onorificenze stabilito dal presente decreto è fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458.

Art. 2.

Non sono comprese nel numero di cui all'art. 1 le concessioni previste dal secondo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 novembre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

05A11583

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 novembre 2005.

Riconoscimento dei titoli post universitari considerati utili ai fini dell'accesso al corso-concorso di formazione dirigenziale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2004, n. 295.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 28;

Visto che il citato art. 28, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001 prevede, tra l'altro, che al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale possano essere ammessi soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo le modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2004, n. 295, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 14 dicembre 2004, recante il regolamento circa le modalità di riconoscimento dei titoli post universitari considerati utili ai fini dell'accesso al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 28, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001;

Visto in particolare l'art. 4, comma 6, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 295/2004 che prevede, per la fase di prima attuazione, come le istituzioni formative pubbliche o private interessate possano presentare entro novanta giorni dalla entrata in vigore del citato decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, le istanze dirette ad ottenere il riconoscimento dei titoli di studio post universitari utili all'ammissione al suindicato corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2005, con il quale è stata costituita la Commissione tecnica interministeriale per il riconoscimento dei titoli post universitari considerati utili ai fini dell'accesso al corso-concorso di formazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del suindicato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 295/2004;

Considerato che entro i termini previsti dal comma 6 dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 295/2004 sono pervenute due istanze di riconoscimento dei titoli post universitari, di cui una presentata dal Centro italiano di direzione aziendale (CEIDA) ed una dall'Istituto regionale di studi giuridici del Lazio «A. C. Jemolo»;

Visti i verbali della commissione numeri: n. 1 del 28 aprile 2005, n. 2 del 15 giugno 2005, n. 3 del 6 luglio 2005, n. 4 del 19 luglio 2005, n. 5 del 28 luglio 2005 e n. 6 del 15 settembre 2005;

Considerato che dai suddetti verbali è emerso che la commissione non ha potuto dare luogo al riconoscimento della documentazione presentata dall'Istituto «A. C. Jemolo» stante la mancanza del requisito previsto dall'ultima parte del comma 3 dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 295/2004 relativo agli stages presso amministrazioni pubbliche o aziende private sia italiane che straniere;

Considerato che il Centro italiano di direzione aziendale (CEIDA) ha presentato richiesta di riconoscimento del titolo relativo al corso di «Management pubblico» che si articola in due annualità con 370 ore di lezioni frontali, 300 ore di esercitazioni, 80 ore di stages e in 750 ore di studio e impegno personale, per un numero complessivo di lezioni pari a 1.500 ore e che la commissione ha ritenuto che il medesimo Centro italiano di direzione aziendale (CEIDA) sia inserito nell'elenco previsto dall'art. 4, comma 4, del suindicato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 295/2004, in quanto in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del medesimo decreto;

Considerato, infine, che la commissione, sulla base di quanto presentato dal Centro italiano di direzione aziendale (CEIDA), ha ritenuto l'organizzazione del corso «Management pubblico» congrua ai fini del riconoscimento del titolo post universitario utile all'accesso al predetto corso concorso presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Ritenuto, pertanto, di riconoscere valido, ai fini dell'ammissione al corso concorso selettivo di formazione dirigenziale, il titolo rilasciato dal Centro italiano di direzione aziendale (CEIDA) a seguito del corso di «Management pubblico»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004 concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafoglio on. Mario Baccini;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo rilasciato dal Centro italiano di direzione aziendale (CEIDA) relativo al corso di «Management pubblico» che si articola in due annualità, per un numero complessivo di lezioni pari a 1.500 ore, è riconosciuto valido, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2004, n. 295, quale requisito di ammissione ai fini della partecipazione al corso concorso selettivo di formazione dirigenziale presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 295/2004, nonché di quanto previsto al precedente art. 1 del presente decreto è approvato l'elenco, che forma parte integrante del presente decreto, delle istituzioni formative in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 295/2004.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2005

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
BACCINI

AVVERTENZA: Si comunica che non sono riportati gli estremi di registrazione del provvedimento da parte della Corte dei conti, poiché detto organo di controllo di legittimità sugli atti dei Ministeri istituzionali ha espresso parere contrario alla relativa registrazione, in quanto il decreto non rientra nelle tipologie degli atti previsti dall'art. 3 della legge n. 20 del 1994.

ELENCO DEI TITOLI RICONOSCIUTI IDONEI PER L'ACCESSO AL CORSO-CONCORSO E DELLE ISTITUZIONI ABILITATE A RILASCIARLI
(art. 4, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 295 del 29 settembre 2004)

Istituzioni formative	Titoli riconosciuti ai fini dell'accesso al corso-concorso presso la Scuola Superiore della P.A.	Data del provvedimento
Centro italiano di direzione aziendale (CEIDA)	Corso biennale di management pubblico	D.P.C.M. del 7 novembre 2005

05A11538

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 dicembre 2005.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE SECONDA
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della Direzione II del Dipartimento del tesoro;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 dicembre 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 79.047 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 aprile 2005, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 dicembre 2005 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei BOT a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 dicembre 2006 fino al limite massimo in valore nominale di 5.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad € 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 13 dicembre 2005. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2006.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2005

Il direttore: CANNATA

05A11685

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 30 novembre 2005.

Nomina della consigliera di parità effettiva della provincia di Taranto.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 325 del 30 settembre 2005 con la quale il presidente della provincia di Taranto designa la dott.ssa Caterina Perla Suma consigliera di parità effettiva;

Visto il *curriculum vitae* della dott.ssa Caterina Perla Suma, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la predetta designazione risulta corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della Commissione provinciale del lavoro;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità effettiva della provincia di Taranto;

Decreta:

La dott.ssa Caterina Perla Suma è nominata consigliera di parità effettiva della provincia di Taranto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2005

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	**SUMA, Caterina Perla**
Indirizzo	
Telefono	
Fax	
E-mail	
Nazionalità	ITALIANA
Data di nascita	

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (da – a)	Dal 1979 ad oggi
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Ispettorato del Lavoro – 27, P.le Bestat – 74100 Taranto Tel.: (39) 099 730 54 48
Tipo di azienda o settore	Ente Pubblico
Tipo di impiego	Ispettore, Segretaria di Direzione
Principali mansioni e responsabilità	Ispettore di società cooperative (cooperative di produzione e lavoro, sociali edilizie, miste, della pesca, ecc.) Segretaria di Direzione. Segretaria dello STAFF di Coordinamento per la Programmazione e la Realizzazione degli obiettivi Analisi Costi e Benefici previsti dal D.D. 21 Maggio 2001 del MLPS, presso la DPL di Taranto. Titolare di nulla-osta di segretezza concesso dal Ministero del Lavoro – Organo Centrale di Sicurezza Segreteria NATO-UEO con funzioni di segreteria presso la DPL di Taranto. Segretaria nella Commissione di Accertamento e Verifica – INPS di Taranto – con rilevanza esterna, prevista ai sensi dell'art. 15 della Legge 2.8.90 n. 233. Segretaria del Comitato per il lavoro e l'Emersione per il Sommerso (CLES) – art. 1 – bis Decreto Legge 25.2.2002 n. 210 – Decreto Prefettizio n. 3232/12/B.4/Gab del 30.10.2002 – conferito dal Dirigente della Direzione Provinciale del Lavoro – Servizio Ispezione del Lavoro in data 11.11.2002 prot. N. 19.264). Rappresentante dell'Ufficio nelle Commissioni di esami dei corsi di formazione professionale. Referente dello sportello polifunzionale istituito presso l'Ufficio Stranieri della Questura di Taranto per la regolarizzazione dei cittadini extracomunitari (meeting – point) per il periodo (N.B. ricevuto encomio da parte del Dirigente con nota del 21 Maggio 1996).
Date (da – a)	Dal 2004 ad oggi
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Quotidiani locali e riviste quindicinali e mensili
Tipo di azienda o settore	Testate giornalistiche
Tipo di impiego	Giornalista pubblicista
Principali mansioni e responsabilità	Stesura di articoli in tema di Pari Opportunità, Diritto del Lavoro, Rapporti di Lavoro, Norme sulle società cooperative, Imprenditoria femminile, Formazione professionale, Politiche sociali.

Date (da – a)	Dal 2001 ad oggi
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministro per le Pari Opportunità Tel.: (39) 06 46 83
Tipo di azienda o settore	Ente Pubblico
Tipo di impiego	Nomina a Consigliera di Parità della Provincia di Taranto.
Principali mansioni e responsabilità	Esercito funzioni di controllo e di garanzia sulle discriminazioni fra uomini e donne nei luoghi di lavoro; promuovo e favorisco l'occupazione ed il reinserimento delle donne nelle attività lavorative; "assumo ogni utile iniziativa", ai sensi della legge 125/91, per garantire il principio di uguaglianza nella diversità. Pertanto fornisco suggerimenti utili, indicazioni specifiche, consulenza ed assistenza nonché sostegno e collaborazione sulle tematiche indicate.
Date (da – a)	Dal 1975 al 1979
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Ministero della Pubblica Istruzione Scuola Elementare Legalmente Riconosciuta "Lucchese" - Taranto
Tipo di azienda o settore	Istituto di Istruzione
Tipo di impiego	Docente
Principali mansioni e responsabilità	Insegnante nelle scuole elementari.
Date (da – a)	Nel 1974
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Patronato di Assistenza, I.P.A.S. - Taranto
Tipo di azienda o settore	Ente Privato
Tipo di impiego	Impiegata
Principali mansioni e responsabilità	Pratiche di Patronato di Assistenza ai lavoratori.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date (da – a)	Dal 2001 al 2004
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Quotidiani locali e riviste mensili
Principali materie o abilità professionali oggetto dello studio	Diritto del Lavoro, Rapporti di Lavoro, Norme sulle società cooperative, Imprenditoria femminile, Formazione professionale, Politiche sociali. Conoscenze delle varie tecniche di comunicazione.
Qualifica conseguita	Giornalista pubblicista
Date (da – a)	24/06/1998
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Università degli Studi di Urbino
Principali materie o abilità professionali oggetto dello studio	Sociologia, sociologia del diritto, sociologia del lavoro, comunicazione, psicologia, filosofia, metodologia delle scienze sociali, politica economia, economia politica, statistica, pedagogia sociale e metodologia e tecnica della ricerca sociale.
Qualifica conseguita	Laurea in Sociologia
Date (da – a)	22/07/1997
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Istituto Tecnico Commerciale Pitagora - Taranto
Principali materie o abilità professionali oggetto dello studio	Ragioneria generale ed applicata, tecnica bancaria, economia politica; geografia economica, stenografia e dattilografia, chimica, merceologia; diritto costituzionale, privato e commerciale.
Qualifica conseguita	Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale.

Date (da – a)	28/07/1973
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Istituto S. Teresa del Bambino Gesù - Taranto
Principali materie o abilità professionali oggetto dello studio	Studi psico-pedagogici applicati all'educazione.
Qualifica conseguita	Diploma di Maturità Magistrale. Insegnante di scuola elementare.
Date (da – a)	10/07/1992
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Centro di Riabilitazione dei soggetti Neurolesi e Motulesi – Laterza (Taranto)
Principali materie o abilità professionali oggetto dello studio	Studi psico-pedagogici applicati all'educazione e al sostegno di allievi minorati della vista, dell'udito e psicofisici.
Qualifica conseguita	Diploma di Specializzazione Biennale Polivalente idoneo ad espletare l'insegnamento di sostegno nelle scuole medie inferiori e superiori.
Date (da – a)	Dal 1979 al 2004
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Principali materie o abilità professionali oggetto dello studio	Corsi di specializzazione, di perfezionamento e di aggiornamento per le verifiche alle ispezioni di società cooperative di tipo sociale e produzione e lavoro.
Qualifica conseguita	Ispettore di società cooperative.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA	ITALIANO
ALTRE LINGUE	
	INGLESE
Capacità di lettura	Sufficiente
Capacità di scrittura	Sufficiente
Capacità di espressione orale	Sufficiente
	FRANCESE
Capacità di lettura	Sufficiente
Capacità di scrittura	Sufficiente
Capacità di espressione orale	Sufficiente

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

La sottoscritta, persona dinamica e perseverante nel raggiungimento degli obiettivi, ha acquisito competenze relazionali nello svolgimento della propria attività lavorativa all'interno dell'Ufficio di Direzione dell'Ispettorato del Lavoro.

A ciò si aggiunga la passione per il lavoro in team, l'amore per la competizione, purché propositiva e costruttiva, lo stretto rigore nello svolgimento delle proprie mansioni, le capacità di team-management e di gestione delle risorse e del tempo in maniera ottimizzante.

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc.

A titolo esemplificativo per l'attività della Consigliera di Parità si specifica quanto segue:
(2001 – 2005) Promozione e partnerariato in numerosi progetti di formazione europei, nazionali, regionali e territoriali con interventi diretti in qualità di docente e/o di componente nei gruppi di accompagnamento.
(2001 – 2005) Organizzazione, nello svolgimento dell'incarico di Consigliera di Parità della Provincia di Taranto, di numerosi eventi ed iniziative, per la promozione delle pari opportunità e la sensibilizzazione alla diffusione di buone pratiche. Tra queste il corso per "tecnico di modellistica e confezionamento" riservato alla detenute della Casa Circondariale di Taranto".
(2001 – 2005) Partecipazione, durante l'anno ad incontri presso la sede del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali – Ufficio della Consigliera Nazionale di Parità – per le riunioni del Gruppo di Lavoro "Discriminazioni individuali e collettive, azioni in giudizio".
Conduzione dal Maggio 2001 a tutt'oggi, di una rubrica quindicinale in materia di "pari opportunità" e di "leggi in materia di lavoro" sul "*Corriere del Giorno*" quotidiano regionale;
Referente della Regione Puglia nel nuovo sito "la Rete delle Pari Opportunità " presso la Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le pari opportunità con incarico del 4 ottobre 2002;
(2001 – 2005) Trattazione, da parte della sottoscritta (tra le prime in Italia) di numerosi casi di mobbing, molestie sessuali, discriminazioni individuali e plurime con azioni in giudizio intraprese sia dinanzi al Tribunale in funzione di giudice del lavoro, sia al Tribunale Amministrativo e procedure conciliative ai sensi dell'art. 410 del codice di procedura civile o, rispettivamente dell'art. 69 bis del Decreto Legislativo 3 Febbraio 1993 n. 29.
(2001 – 2005) Relatrice in numerosissimi convegni, seminari e conferenze sulle politiche sociali, sulle pari opportunità e sulle norme in materia di lavoro.
(2001 – 2005) Acquisizione di numerosi riconoscimenti ricevuti da parte di Enti, Associazioni, Scuole pubbliche e private per l'attività svolta in qualità di Consigliera di Parità.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.

E.C.D.L. – European Computer Driving Licence rilasciata nel 2002 dalla For Progest Italia srl: concetti di base della Tecnologia dell'Informazione; sistema operativo (Windows XP); *applicazioni di base (Microsoft Office Premium XP); navigazione in rete* (Internet Explorer) e gestione della posta elettronica (Outlook Express).

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Capacità di redigere articoli, comunicati, redazionali.
Capacità di ritrarre immagini.
Diploma di merito nella mostra didattica missionaria, conseguito nel 1972.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente indicate.

(2000 – 2005) Redazione di articoli in materia di cooperazione sulla Rivista mensile "Rassegna Professionale dei Dottori Commercialisti" della Provincia di Brindisi, la cui documentazione è reperibile presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Brindisi.
Numerose docenze, seminari, convegni, incontri inerenti le tematiche sociali e le pari opportunità presso Istituti scolastici, centri di formazione professionale ed associazioni di varia natura.
Dal 2004 cooptata nel Rotary Club Taranto Magna Grecia.
Dal 2004 socia della FIDAPA (Federazione Italiana Donne in Arti Professioni e Affari) –Taranto.
Dal 2003 socia fondatrice dell'Associazione Onlus C.U.A.M.J (Centro Universitario Autistici Meridionale Jonico) sede di Taranto.
Dal 2003 componente del comitato direttivo dell'associazione culturale "Dante Alighieri".
Dal 2001 socia e formatrice dell'ANCORPARI (Associazione Nazionale delle Consigliere di Parità) con sede a Milano.
Nel 1992 attività di volontariato per oltre un anno presso l'OSMAIRM (Organizzazione Sanitaria Meridionale Assistenza Inabili Recupero Minori).
Dal 1989 socia fondatrice della AIRFA (Associazione Italiana di Volontariato per i bambini malati di Anemia di Fanconi) con sede a Napoli, finalizzata alla diffusione di notizie informative inerenti la stessa associazione, la raccolta e la promozione di fondi alla medesima destinati.

PATENTE O PATENTI

Titolare di Patente di Guida di tipo "A" e "B"

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

18/7/2005 Firma ....

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere di formazione o uso di atti falsi, richiamate all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della Legge 196/03, dichiaro altresì di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che a riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dalla medesima Legge.

18/7/2005 Firma ....

05A11542

DECRETO 30 novembre 2005.

Nomina della consigliera di parità effettiva della provincia di Imperia.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Vista la nota prot. n. 0013279 del 9 marzo 2004 con la quale la consigliera di parità effettiva della provincia di Imperia, dott.ssa Adriana Galuppi rassegna le proprie dimissioni;

Vista l'atto presidenziale n. 94 del 25 luglio 2005 con il quale il presidente della provincia di Imperia designa la dott.ssa Rosanna Menghetti consigliera di parità effettiva;

Visto il *curriculum vitae* della dott.ssa Rosanna Menghetti, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la predetta designazione risulta corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della Commissione provinciale tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità effettiva della provincia di Imperia;

Decreta:

La dott.ssa Rosanna Menghetti è nominata consigliera di parità effettiva della provincia di Imperia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2005

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	MENGHETTI ROSANNA
Indirizzo	
Telefono	
Fax	
E-mail	
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)	DAL 1987 AD OGGI
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Centro per l'Impiego – Via Lamboglia, 13 – 18039 Ventimiglia – C.P.I Via P. Agosti, 245 Sanremo
• Tipo di azienda o settore	Provincia di Imperia – Orientamento scolastico e professionale/Informagiovani
• Tipo di impiego	Operatore dei servizi di Orientamento/Informagiovani
• Principali mansioni e responsabilità	Sviluppo di percorsi individuali di orientamento rivolti a giovani ed adulti sia in cerca di occupazione che di formazione; attività tipica del servizio Informagiovani; attuazione di tirocini in Italia ed in Francia; aiuto alla ricerca d'impiego in Francia e Monaco collaborazione con l'ANPE, con alcuni licei di Mentone, con l'Università di Nizza; partecipazione al progetto europeo Mission Europe "Arco Latino e "Info Trans Alp" organizzazione e successiva partecipazione a progetti rivolti alle donne specificati alla voce "altre capacità e competenze"
• Date (da-a)	Dal 2004 ad aprile 2005
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	@esseffe – Centro di Formazione – Via Volta - Sanremo
• Tipo di azienda o settore	Formazione professionale
• Tipo di impiego	Insegnante di francese
• Principali mansioni e responsabilità	Insegnante di francese in corsi di "Addetti alla cucina mediterranea" e "Addetti alla pasticceria-gelateria"
• Date (da-a)	Dal 1985 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Comune di Mentone, Comune di Beausoleil; Comune di Sospel, Regecy School di Monaco, Comune di St. Agnès, A.N.P.E. Université dans la Ville di Menton, Foyer Rural di Sospel
• Tipo di azienda o settore	
• Tipo di impiego	Insegnante di italiano
• Principali mansioni e responsabilità	Insegnamento della lingua italiana in corsi individuali a giovani, adulti e personale aziendale
• Date (da-a)	Dal 1974 al 1987
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Enaip Liguria – Via Hanbury, 3
• Tipo di azienda o settore	Centro di Formazione Professionale
• Tipo di impiego	Insegnante di francese e inglese
• Principali mansioni e responsabilità	Insegnamento delle due lingue in corsi di prima e seconda formazione in campo turistico e aziendale
• Date (da-a)	Dal 1987 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Vari
• Tipo di azienda o settore	Enti Pubblici (Provincia, Tribunale, Poste francesi) enti di formazione e privati (Enaip, AFPA)
• Tipo di impiego	Traduttrice ed Interprete
• Principali mansioni e responsabilità	

	interpretariato in simultanea e consecutiva, traduzioni di carattere letterario, giuridico, interpretariato e traduzioni a convegni sulla formazione professionale e sulle relazioni transfrontaliere
ISTRUZIONE E FORMAZIONE	
• Date (da – a)	2004
• Nome e tipo di Istituto di istruzione o formazione	Università di Genova - Master a distanza "Traduzione specializzata in Campo giuridico"
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Diritto italiano, diritto francese (diritto civile, penale, di procedura civile, di procedura penale, diritto UE) Civiltà francese, Civiltà italiana, Traduzione italiano-francese, traduzione francese-italiano, terminologia
• Qualifica conseguita	Diploma di "Traduttore specializzato in Campo giuridico"
Date (da-a)	2003
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Cesos
Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio	Informatica, legislazione dei centri per l'impiego, statistica
Qualifica conseguita	Attestato di frequenza "Gestione, monitoraggio e valutazione dei servizi per l'impiego"
Date (da-a)	1999
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Regione Liguria
Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio	Tecniche di orientamento, mercato del lavoro italiano ed europeo, tematiche dell'orientamento
Qualifica conseguita	Specializzazione di "Operatori dei Servizi di Orientamento"
Date (da-a)	1992
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Regione Liguria
Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio	Tecnica turistica, legislazione turistica, lingua francese
Qualifica conseguita	Idoneità alla professione di interprete turistico
Date (da-a)	1986/1987
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Scuola di Formazione – Milano / Regione Liguria – Genova
Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio	Gestione dei gruppi, tecniche dell'orientamento individuale e di gruppo, il mercato del lavoro in Italia ed in Europa, psicologia del lavoro, psicologia del lavoro
Qualifica conseguita	Qualifica di "Addetto ai servizi di Orientamento" L'attestato di qualifica è presso la Regione Liguria
Date (da-a)	1970-1974
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Istituto Universitario Lingue e Letterature Moderne (facoltà di Lingue e Letterature Straniere) Milano
Qualifica ottenuta	Laurea in Lingue e Letterature Straniere (Francese e Inglese)
Date (da-a)	1969
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Istituto Tecnico Commerciale "E. Fermi" – Ventimiglia
Qualifica ottenuta	Diploma di ragioniera
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI	
MADRELINGUA	ITALIANO

ALTRE LINGUE	**FRANCESE**
• Capacità di lettura	eccellente
• Capacità di scrittura	eccellente
• Capacità di espressione orale	Eccellente
	INGLESE
• Capacità di lettura	eccellente
• Capacità di scrittura	eccellente
• Capacità di espressione orale	buona

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI	- ESPERIENZE DI LAVORO E DI SOGGIORNO ALL'ESTERO IN CONTESTI MULTILINGUISTICI E MULTICULTURALI ESPERIENZE DI INSEGNAMENTO ALL'ESTERO, TUTOR DI TIROCINI FORMATIVI IN FRANCIA, PARTECIPAZIONE AI PROGETTI EUROPEI "INFOTRANSALP" E "ARCO LATINO" - ATTITUDINE E COMPETENZA DI COMUNICAZIONE (SERVIZIO ORIENTAMENTO, INFORMAGIOVANI, DIVERSI PROGETTI, INSEGNAMENTO) - SPIRITO D'ÉQUIPE (ESPERIENZE IN GRUPPI DI LAVORO)
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE	ORGANIZZAZIONE DI GRUPPI DI LAVORO NELLE VARIE ESPERIENZE DI ORIENTAMENTO IN LOCO E TRANSFRONTALIERO ORGANIZZAZIONE DI CONFERENZE TEMATICHE (TRAVAILLER EN FRANCE, LA PRINCIPAUTE DE MONACO, ECC) ORGANIZZAZIONE DI TIROCINI IN ITALIA E ALL'ESTERO
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE	OTTIMA PADRONANZA DEL PC CON I PRINCIPALI SISTEMI E PROGRAMMI; UTILIZZO DELLA STRUMENTAZIONE RELATIVA ALLA TRADUZIONE IN SIMULTANEA
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE	SCRITTURA: REDAZIONE DI DIVERSI ARTICOLI INERENTI IL MONDO DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE MUSICA: CANTO CORALE DA ALTRE 20 ANNI NEL CORO POLIFONICO CITTÀ DI VENTIMIGLIA
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE	EDUCATRICE PRESSO CASE-ALLOGGIO TRADUTTRICE ASSERMENTATA PRESSO I TRIBUNALI DI SANREMO E VENTIMIGLIA ORGANIZZAZIONE ED ATTIVAZIONE DI UN CORSO "RETRAVAILLER" PER LA REGIONE LIGURIA RIVOLTO A DONNE USCITE DAL PERCORSO LAVORATIVO E PRONTE PER UN REINSERIMENTO EFFETTUATO NEL 1988 PROGETTO "COSTRUIRE IL LAVORO INTORNO ALLE DONNE" IN COLLABORAZIONE CON IL CPI DI SANREMO E LA PROVINCIA DI IMPERIA CHE PRENDE IN CONSIDERAZIONE TUTTE LE PROBLEMATICHE LEGATE ALL'OCCUPAZIONE FEMMINILE LA CUI FASE INIZIALE HA AVUTO LUOGO NEL 2004-2005 PROGETTO "LA DONNA NEL MONDO DEL LAVORO IN ITALIA E IN FRANCIA: REALTÀ DIVERSE SEPPUR VICINE". IN UNA REALTÀ TERRITORIALE MOLTO LEGATA AL TRANSFRONTALIERATO SI È CERCATO E SI CERCA DI ESAMINARE LA REALTÀ DEL LAVORO FEMMINILE NEI DUE PAESI LIMITROFI PER PASSARE POI EVENTUALMENTE AD UNA FASE PROPOSITIVA ED OPERATIVA (INCONTRI, CORSI DI FORMAZIONE, CONVEGNI) (2004-2005) INDAGINE "DONNE AL LAVORO: PER FARE QUALCOSA…DOBBIAMO SAPERNE DI PIÙ..) EFFETTUATA DALLA PROVINCIA DI IMPERIA PRESSO I TRE CENTRI PER L'IMPIEGO (VENTIMIGLIA, SANREMO, IMPERIA) CHE DOVRÀ PORTARE A RIUNIONI E COLLOQUI INFORMATIVI CON L'UTENZA FEMMINILE IN CERCA DI FORMAZIONE/OCCUPAZIONE
PATENTE O PATENTI	Patente B – Automunita e motomunita
ULTERIORI INFORMAZIONI	**Nel 2002 conferimento a Nizza della medaglia di bronzo del Ministero Francese della Gioventù e dello Sport per le iniziative operate in favore della collaborazione Transfrontaliera**

La sottoscritta Menghetti Rosanna autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente CV ai sensi della L. 675/96 e D Lgs 196/03.

Data 19-09-2005 firma Rosanna Menghetti

05A11543

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 17 novembre 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Studio service piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Giulianova, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 19 dicembre 2004, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Studio service piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Giulianova (Teramo), codice fiscale n. 00923140677, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Maurizio Di Franco nato a Teramo il 28 ottobre 1957 ivi residente in via Melarangelo n. 41, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 17 novembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A11579

DECRETO 17 novembre 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Co. Ri. Da. Società cooperativa», in Teramo, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 29 agosto 2005, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Co. Ri. Da. Società cooperativa», con sede in Teramo, codice fiscale n. 00603340670, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Riccardo De Luca nato a Pescara l'8 giugno 1960 con studio in corso Manthonè n. 62, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 17 novembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A11580

DECRETO 17 novembre 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Arti e mestieri, assistenza società cooperativa sociale ONLUS - Società cooperativa», in Vercelli, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 23 agosto 2005, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Arti e mestieri, assistenza società cooperativa sociale ONLUS - Società cooperativa», con sede in Vercelli, codice fiscale 01857290025 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Stefano Pugno, nato a Novara il 26 dicembre 1962, con studio in Vercelli, via Galileo Ferraris n. 58, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 17 novembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A11581

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 19 settembre 2005.

Norme per la progettazione, la costruzione e l'approvazione dei serbatoi adibiti al trasporto ed allo spandimento di liquame utilizzato in agricoltura.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che ha approvato il «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che ha approvato il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada» e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 27 settembre 1982, 30 maggio 1984, e 27 maggio 1985 che recano norme per la progettazione, costruzione, approvazione e mantenimento in servizio dei serbatoi adibiti al trasporto ed allo spandimento di liquame;

Considerata l'esigenza di adeguare i criteri di costruzione e di approvazione dei serbatoi adibiti al trasporto ed allo spandimento di liquame a standard comunitari, al fine di perseguire il miglioramento della sicurezza dei trasporti e la semplificazione delle procedure di approvazione;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Per liquame, si intendono le deiezioni animali, nonché i percolati, le acque di lavaggio, gli effluenti del macero di prodotti agricoli, utilizzati in agricoltura quali fertilizzanti.

2. Per spandiliquame, si intende un veicolo, semovente o trainato, attrezzato con serbatoio e con gli eventuali dispositivi di scarico e di spargimento, adibito alla movimentazione, al trasporto e alla distribuzione del liquame utilizzato in agricoltura.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai veicoli destinati al trasporto su strada di liquame non assimilabile alle materie, di cui alle disposizioni degli allegati *A* e *B* dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR).

Art. 3.

Norme e disposizioni

1. Per quanto attiene ai requisiti di sicurezza specifici ed ai relativi metodi di verifica per la progettazione e

per la costruzione, ai veicoli spandiliquame, ivi compresi i loro dispositivi di spargimento o iniezione, si applicano le pertinenti norme UNI EN in vigore.

2. Ai fini dell'omologazione e/o all'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, ai veicoli spandiliquami si applicano le norme prescritte in materia per le macchine agricole e quelle contenute nel decreto ministeriale 2 maggio 2001, n. 277, e successive modificazioni.

3. Per essere ammesso alla circolazione su strada, lo spandiliquame, è soggetto all'omologazione del tipo, se prodotto in serie, ovvero all'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, ai sensi dell'art. 107 del nuovo codice della strada.

4. Agli spandiliquame, si applicano inoltre le disposizioni contenute nell'allegato al presente decreto.

Art. 4.

Norme transitorie

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore obbligatoriamente trascorso un anno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. È consentita l'applicazione delle disposizioni del presente decreto a fronte di richiesta formale da parte del costruttore dei veicoli.

Art. 5.

Norme abrogate

1. I decreti ministeriali 27 settembre 1982, 30 maggio 1984 e 27 maggio 1985 sono abrogati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2005

Il Ministro: LUNARDI

ALLEGATO

CARATTERISTICHE GENERALI

1. I veicoli spandiliquame sono ammessi alla circolazione su strada se sono progettati in modo tale da mantenere il liquame trasportato in diretta comunicazione con l'ambiente esterno o, comunque, permanentemente a pressione atmosferica.

2. Ai fini del riconoscimento della portata utile del veicolo è ammissibile non tener conto della capacità del serbatoio installato, a condizione che tale serbatoio sia dotato di:

a) appositi tramezzi o frangiflutti, trasversali e longitudinali, conformi alle disposizioni di cui al punto 6.8.2.1.20 dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR);

b) un dispositivo che impedisca il superamento del livello massimo del liquame trasportato, compatibile con la portata utile del veicolo, ovvero un indicatore di livello non alterabile, esterno al serbatoio ed atto a segnalare il raggiungimento del predetto livello massimo del liquame trasportato.

05A11539

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 18 novembre 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione, all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana» registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 2 luglio 2002 con il quale all'organismo «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74 è stata rinnovata l'autorizzazione ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana»;

Visto il decreto 23 maggio 2005 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl» è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 1° luglio 2005;

Visto il decreto 23 settembre 2005 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 23 maggio 2005, è stato differito di novanta giorni a far data dal 29 ottobre 2005;

Vista la comunicazione del Consorzio tutela Provolone Valpadana, datata 19 settembre 2005 che ha confermato per il controllo sulla denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana», l'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74;

Considerato che l'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che l'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana», allo schema tipo trasmessogli con nota ministeriale del 20 settembre 2005, protocollo numero 65118 e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana»;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74 è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana», registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 1107/96 del 12 giugno 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «CSQA Certificazioni Srl» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Provolone Valpadana», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conosci-

tivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alle regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e alla provincia autonoma di Trento.

Art. 8.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali, delle regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e della provincia autonoma di Trento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

05A11524

DECRETO 18 novembre 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione, all'organismo di controllo denominato «Bioagricoop S.c.r.l.», ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Canestrato Pugliese» registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Canestrato Pugliese», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 10 settembre 1998 con il quale l'organismo Bioagricoop S.c.r.l., con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via Dei Macabraccia n. 8 è stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Canestrato Pugliese»;

Visto il decreto 6 settembre 2002, con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo Bioagricoop S.c.r.l. è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 18 settembre 2002;

Visto il decreto 29 novembre 2002, con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 6 settembre 2002, è stato differito di novanta giorni a far data dal 16 gennaio 2003;

Visto il decreto 4 aprile 2003, con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 6 settembre 2002 e 29 novembre 2003, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 16 aprile 2003;

Visto il decreto 9 luglio 2003, con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 6 settembre 2002, 29 novembre 2003 e 4 aprile 2003, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 14 agosto 2003;

Visto il decreto 19 novembre 2003 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 6 settembre 2002, 29 novembre 2003, 4 aprile 2003 e 29 luglio 2003, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 12 dicembre 2003;

Visto il decreto 4 marzo 2004 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 6 settembre 2002, 29 novembre 2003, 4 aprile 2003, 29 luglio 2003 e 19 novembre 2003, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 10 aprile 2004;

Visto il decreto 7 luglio 2004 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 6 settembre 2002, 29 novembre 2003, 4 aprile 2003, 29 luglio 2003, 19 novembre 2003 e 4 marzo 2004, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dall'8 agosto 2004;

Visto il decreto 19 ottobre 2004 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 6 settembre 2002, 29 novembre 2003, 4 aprile 2003, 29 luglio 2003, 19 novembre 2003, 4 marzo 2004 e 7 luglio 2004, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 5 dicembre 2004;

Visto il decreto 25 marzo 2005 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 6 settembre 2002, 29 novembre 2003, 4 aprile 2003, 29 luglio 2003, 19 novembre 2003, 4 marzo 2004 e 19 ottobre 2004, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 4 aprile 2005;

Visto il decreto 30 giugno 2005 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 6 settembre 2002, 29 novembre 2003, 4 aprile 2003, 29 luglio 2003, 19 novembre 2003, 4 marzo 2004, 19 ottobre 2004 e 25 marzo 2005, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 2 agosto 2005;

Vista la comunicazione della Cooperativa Caseificio Pugliese a r.l., datata 25 giugno 2005 che ha confermato per il controllo sulla denominazione di origine

protetta «Canestrato Pugliese», l'organismo denominato Bioagricoop S.c.r.l., con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via Dei Macabraccia n. 8;

Considerato che l'organismo di controllo Bioagricoop S.c.r.l. risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che l'organismo di controllo Bioagricoop S.c.r.l. ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta «Canestrato Pugliese», allo schema tipo trasmessogli con nota ministeriale dell'11 luglio 2002, protocollo numero 63507 e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Canestrato Pugliese»;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo denominato Bioagricoop S.c.r.l., con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via Dei Macabraccia n. 8 è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Canestrato Pugliese», registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 1107/96 del 12 giugno 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo Bioagricoop S.c.r.l. del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato Bioagricoop S.c.r.l. dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Canestrato Pugliese», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato Bioagricoop S.c.r.l. non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Canestrato Pugliese», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo Bioagricoop S.c.r.l. è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato Bioagricoop S.c.r.l. comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Canestrato Pugliese», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato Bioagricoop S.c.r.l. immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Canestrato Pugliese» rila-

sciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Puglia.

Art. 8.

L'organismo autorizzato Bioagricoop S.c.r.l. è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della regione Puglia.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

05A11525

DECRETO 18 novembre 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «Centro tecnico enologico fu Carmine di Vittorio Festa», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 31 del 7 febbraio 2002, con il quale autorizza il laboratorio Centro tecnico enologico fu Carmine di Vittorio Festa, ubicato in Pescara, via Marino da Caramanico n. 7, ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 31 ottobre 2005;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 13 dicembre 2002 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Centro tecnico enologico fu Carmine di Vittorio Festa, ubicato in Pescara, via Marino da Caramanico n. 7, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 19 dicembre 2005 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	Reg. CEE 2676/90 allegato 13
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/90 allegato 14
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/90 allegato 22
Alcalinità delle ceneri	Reg. CEE 2676/90 allegato 10
Anidride solforosa	Reg. CEE 2676/90 allegato 25
Caratteristiche cromatiche	Reg. CEE 2676/90 allegato 40
Ceneri	Reg. CEE 2676/90 allegato 9
Cloruri	Reg. CEE 2676/90 allegato 11
Estratto secco netto estratto non riduttore	Reg. CEE 2676/90 allegato 4 e allegato 5 + Com MIPAF 12/03/2003
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/90 allegato 4
Litio	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met XXX pag 47
Massa volumica e densità relativa a 20°C	Reg. CEE 2676/90 allegato 1
pH	Reg. CEE 2676/90 allegato 24
Piombo	Reg. CEE 2676/90 allegato 35
Rame	Reg. CEE 2676/90 allegato 31
Solfati	Reg. CEE 2676/90 allegato 12
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/90 allegato 3 + Reg. CE 128/2004 allegato 4 bis
Titolo alcolometrico volumico potenziale	Reg. CEE 2676/90 allegato 5 par 3.2 + DPR n 162 12/2/1965 SO n 73 GU 23/3/1965 art. 1 + Reg. CEE 2676/90 allegato II
Titolo alcolometrico volumico totale	Reg. CEE 2676/90 allegato 3, allegato 5 + Reg. CE 128/2004 allegato 4B + Reg. CEE1493/1999 allegato II p.to 3
Zinco	Reg. CEE 2676/90 allegato 34
Zuccheri ridutori	Reg. CEE 2676/90 allegato 5

05A11526

DECRETO 21 novembre 2005.

Autorizzazione, al laboratorio «Metapontum Agrobios Srl», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti (CE) della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 2 novembre 2005 dal laboratorio Metapontum Agrobios Srl, ubicato in Metaponto (Matera), s.s. Ionica 106 km. 448,2 volta ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare analisi chimico-fisiche sugli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P.;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 8 maggio 2002, l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio Metapontum Agrobios Srl, ubicato in Metaponto (Matera), s.s. Ionica 106 km 448,2, nella persona del responsabile dott. Achille Palma, ad eseguire analisi ufficiali nel settore oleicolo per l'intero territorio nazionale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità libera percentuale	Reg. CEE 2568/91 allegato II
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/91 allegato IX
Metodo per la determinazione dei polifenoli totali, idrossitirosolo e tirosolo	MO CO 05 rev 0 2002
Metodo per la determinazione percentuale degli acidi grassi	Reg. CEE 2568/91 allegato X B e successive modifiche: Reg. CEE 796/02
Numero perossidi	Reg. CEE 2568/91 allegato III

05A11523

DECRETO 1° dicembre 2005.

Disciplina della commercializzazione di sementi di varietà, per le quali è stata presentata domanda d'iscrizione ai registri nazionali (deroga di cui all'articolo 37, comma 2, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e dell'articolo 3-*bis*, comma 2, della legge 20 aprile 1976, n. 195). Attuazione della decisione 2004/842/CE, della Commissione, del 1° dicembre 2004.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195 che modifica e integra la legge n. 1096/1971;

Vista la decisione n. 2004/842/CE, della Commissione del 1° dicembre 2004, relativa alle norme applicative con cui gli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione di sementi appartenenti a varietà per le quali sia stata presentata una domanda d'iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà di specie di piante agricole e delle specie di ortaggi;

Visto l'art. n. 37, comma 2, della legge n. 1096/1971, sostituito dall'art. n. 10 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212;

Visto l'art. n. 3-*bis*, comma 2, della legge n. 195/1976, introdotto dall'art. 15 del decreto legislativo n. 212/2001;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, recante la definizione di commercializzazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Al fine di ottenere l'autorizzazione alla commercializzazione di sementi di varietà per le quali è stata presentata domanda d'iscrizione di cui all'art. n. 37, comma 2, della legge n. 1096/1971 e dell'art. n. 3-*bis*, comma 2, della legge n. 195/1976 i costitutori (o i loro aventi causa, o i loro rappresentanti legali) aventi sede sul territorio nazionale devono presentare apposita domanda al Ministero delle politiche agricole e forestali, Dipartimento delle politiche di sviluppo, Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - QPA VIII Servizio sementi - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma. La medesima domanda deve essere inoltrata, per conoscenza, all'Ente nazionale sementi elette, via Ugo Bassi, 8 - 20159 Milano.

Art. 2.

1. Le richieste di autorizzazione riguardano solamente le varietà per le quali è stata presentata domanda di iscrizione al registro nazionale delle varietà di piante agrarie o al registro nazionale delle varietà di piante ortive.

2. Le richieste di autorizzazione possono essere presentate contestualmente alle relative domande di iscrizione al registro nazionale delle varietà e le autorizzazioni sono concesse entro i successivi 2 mesi.

Art. 3.

1. Nel caso delle varietà di specie agrarie, l'autorizzazione è concessa, in relazione alle singole varietà, ed entro i limiti massimi riportati nella tabella allegata al presente decreto. Nel caso delle varietà di specie orticole non sono previsti limiti quantitativi.

Art. 4.

1. Alle richieste di autorizzazione devono essere allegate le descrizioni delle varietà per le quali la richiesta medesima è presentata. Tali descrizioni vanno redatte secondo lo schema contenuto nei protocolli approvati dall'Ufficio comunitario delle varietà vegetali o, in assenza di questi, secondo lo schema riportato dalle guide tecniche dell'UPOV o, in mancanza di entrambe, secondo i protocolli nazionali. Le descrizioni possono non essere allegate nel caso in cui le domande d'iscrizione delle varietà per le quali si chiede l'autorizzazione, sono corredate di dette descrizioni redatte secondo le modalità riportate al presente articolo.

Art. 5.

1. I prodotti sementieri per i quali è concessa l'autorizzazione devono essere posti in circolazione recando, sul cartellino ufficiale o sull'etichetta del produttore, nel caso delle sementi di piante ortive standard, la denominazione proposta o il riferimento del costitutore congiuntamente con il codice SIAN (Sistema Informatico Agricolo Nazionale). Il cartellino ufficiale e l'etichetta del produttore sono di colore arancio.

Art. 6.

1. Per quanto non espressamente indicato al presente decreto si rimanda alla decisione della Commissione n. 2004/842/CE, citata nelle premesse e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 362 del 9 dicembre 2004.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2005

Il Ministro: ALEMANNO

Commercializzazione sementi varietà corso iscrizione:
quantitativi massimi specie agrarie
(decisione CE n. 842/2004 del 1º dicembre 2004)

Specie	Fabbisogno medio seme/ha	Superficie riferimento calcolo quantititavo seme(*)	Quantitativo massimo seme autorizzabile
	kg/ha	ha	kg
Cereali:			
Avena	**160**	450	**72.000**
Erba sudanese	**30**	10	**300**
Frumento duro	**200**	850	**170.000**
Frumento tenero	**180**	1.800	**324.000**
Mais	**20**	1.400	**28.000**
Orzo	**160**	950	**152.000**
Riso	**200**	220	**44.000**
Segale	**140**	10	**1.400**
Sorgo da granella	**25**	30	**750**
Sorgo x erba sudanese (ibrido)	**30**	10	**300**
Triticale	**180**	10	**1.800**
Barbabietole:			
Barbabietola da zucchero	**2**	200	**400**
Barbabietola da foraggio	**10**	10	**100**
Foraggere leguminose:			
Erba medica	**35**	250	**8.750**
Favino	**150**	40	**6.000**
Ginestrino	**25**	10	**250**
Lupinella	**60**	30	**1.800**
Lupini	**150**	10	**1.500**
Lupolina	**25**	10	**250**
Pisello da foraggio	**150**	30	**4.500**
Rafano oleifero	**25**	10	**250**
Sulla	**60**	100	**6.000**
Trifoglio alessandrino	**30**	30	**900**
Trifoglio bianco	**10**	10	**100**
Trifoglio ibrido	**20**	10	**200**
Trifoglio incarnato	**30**	50	**1.500**

Specie	*Fabbisogno medio seme/ha*	*Superficie riferimento calcolo quantititavo seme(*)*	*Quantitativo massimo seme autorizzabile*
	kg/ha	ha	kg
Trifoglio persico	30	10	300
Trifoglio pratense	30	10	300
Veccia comune	70	30	2.100
Veccia vellutata	70	10	700
Foraggere graminacee:			
Agrostide gigantea o bianca	4	10	40
Agrostide stolonifera	4	10	40
Agrostide tenue	2	10	20
Avena altissima	5	10	50
Bromo	20	10	200
Dactylis glomerata	25	10	250
Facelia	10	10	100
Festuca arundinacea	20	10	200
Festuca dei prati	30	10	300
Festuca ovina	20	10	200
Festuca rossa	25	10	250
Festulolium	10	10	100
Fienarola dei prati	15	10	150
Fleolo (coda di topo)	10	10	100
Loglio d'Italia e westervoldico	50	50	2.500
Loglio ibrido	50	10	500
Loglio perenne o loietto inglese	30	10	300
Patata:			
Patata	1500	70	105.000
Oleaginose:			
Canapa	35	10	350
Cartamo	20	10	200
Colza	7	10	70
Cotone	50	10	500
Girasole	5	140	700
Lino	60	10	600
Ravizzone	7	10	70
Senape bianca	10	10	100
Soia	70	150	10.500

- (*) *media dati Istat superfici, laddove disponibili, o in base alle sementi distribuite, oppure ai dati AGEA aiuti PAC*
- *Frumento duro: quantità massima pari a 0,05% fabbisogno superficie paese*
- *Pisello foraggio, favino, avena, orzo e frumento tenero: quantità massima pari a 0,3% fabbisogno superficie paese*
- *Altre specie: quantità massima pari a 0,1% fabbisogno superficie paese*
- *In ogni caso, il quantitativo autorizzabile non deve essere inferiore al fabbisogno di 10 ettari*
- Mais: 20 kg seme corrispondono commercialmente a circa 3 unità da 25.000 semi
- Girasole: 5 kg di seme corrispondono commercialmente a circa 1 unità da 60.000 semi
- Barbabietola da zucchero: 1 kg di seme nudo circa corrisponde ad una unità commerciale di 100.000 semi confettati

05A11519

DECRETO 2 dicembre 2005.

Autorizzazione all'esercizio della pesca nel giorno 8 dicembre 2005.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELEGATO PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 2004 in materia di pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 14 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 settembre 2005, recante «Interventi di protezione delle risorse acquatiche, nell'ambito di politiche di sostegno della pesca responsabile di cui al piano triennale 2004-2006» e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 21 ottobre 2005, concernente il «Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2005»;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2001, recante «disciplina della pesca dei molluschi bivalvi»;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 2005, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora;

Decreta:

Art. 1.

1. È consentito, facoltativamente e per singola impresa l'esercizio della pesca nel giorno 8 dicembre 2005.

2. Le imprese hanno l'obbligo di segnalare alle autorità marittime, entro il 7 dicembre 2005, la volontà di svolgere l'attività di pesca nella giornata di cui al comma 1.

3. Al fine di assicurare un corretto equilibrio tra risorse disponibili e catture in mare, le imprese di pesca sono tenute ad indicare al momento della richiesta di uscita, la giornata di recupero da effettuarsi entro il 31 gennaio 2006.

Art. 2.

1. Il disposto dell'art. 1 è esteso anche alle imprese dedite alla cattura dei molluschi bivalvi, sempreché, in relazione alle risorse disponibili, i singoli consorzi di gestione siano interessati all'esercizio dell'attività di prelievo, in deroga alle disposizioni dell'art. 5 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000, citato in premessa.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2005

Il Sottosegretario di Stato
SCARPA BONAZZA BUORA

05A11688

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 3 novembre 2005.

Nomina della commissione per la valutazione delle proposte pervenute in relazione al Bando per le idee progettuali.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, università e ricerca (d'ora in poi MIUR);

Viste le linee guida per la politica scientifica, tecnologica del Governo, approvate dal CIPE il 19 aprile 2002;

Visto il decreto legislativo n. 204 del 5 giugno 1998 che attribuisce al MIUR il ruolo di coordinatore degli interventi nel settore della ricerca posti in essere dalle pubbliche amministrazioni;

Visto il Programma nazionale della ricerca (PNR) 2005-2007, approvato dal CIPE nella seduta del 18 marzo 2005, e le successive modifiche e integrazioni, con il quale sono stati definiti il quadro di contesto, gli indirizzi strategici, gli obiettivi generali, le opportunità per la ricerca italiana nell'ambito internazionale e i possibili interventi alla cui realizzazione concorrono le pubbliche amministrazioni centrali e regionali, le università e gli enti di ricerca;

Rilevato che, tra gli interventi previsti dal PNR, è indicato il lancio di grandi programmi strategici di ricerca, da realizzarsi, congiuntamente tra imprese, università ed enti pubblici di ricerca;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1621/Ric del 18 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 26 luglio

2005, recante: «Invito alla presentazione di idee progettuali relativamente ai grandi programmi strategici previsti dal PNR 2005-2007»;

Viste le idee progettuali pervenute alla scadenza prevista;

Considerato che il predetto decreto ministeriale del 18 luglio 2005 prevede, all'art. 4, comma 1, che le idee progettuali siano sottoposte ad una valutazione comparata affidata ad una Commissione composta da esperti altamente qualificati;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della predetta Commissione;

Ritenuta l'opportunità che la predetta Commissione, anche in relazione all'alto numero delle idee progettuali pervenute e dei soggetti pubblici e privati coinvolti, sia composta da esperti che ne assicurino un elevato profilo tecnico istituzionale;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della valutazione delle idee progettuali pervenute in relazione al decreto ministeriale n. 1621/Ric. del 18 luglio 2005, è istituita la commissione di valutazione prevista all'art. 4, comma 1, dello stesso decreto ministeriale.

2. La commissione è così composta:

prof. Luigi Rossi Bernardi - Capo Dipartimento MIUR, professore ordinario di biochimica Università statale di Milano, con funzioni di presidente;

prof. Francesco Beltrame - Presidente CTS D.L. n. 297/99, professore ordinario bioingegneria - Dipartimento informatica sistemistica Università di Genova;

prof. Corrado Clini - Direttore generale del Ministero dell'ambiente;

dott. Luciano Criscuoli - Direttore generale del MIUR;

dott. Paolo Glisenti - Esperto del MIUR, componente del CTS D.L. 297/99;

ing. Anna Maria Guerrini - Direttore generale del Ministero per l'innovazione;

prof. Giovanni Marchesini - professore ordinario teoria dei sistemi - facoltà di ingegneria Università di Padova;

ing. Antonio Martini - Dirigente del Ministero delle attività produttive;

ing. Alessandro Musumeci - Direttore generale del MIUR;

prof. Aldo Romano - professore ordinario di gestione dell'innovazione - facoltà di ingegneria Università di Lecce;

prof. Roberto Schmid - professore ordinario di teoria dei sistemi presso l'Università di Pavia e capo della segreteria tecnica del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

dott. Francesco Zecca - Dirigente del Ministero delle politiche agricole;

dott. Giovanni Zotta - Direttore generale del Ministero della salute.

Art. 2.

1. Ai sensi delle disposizioni dell'art. 4, comma 3, del richiamato decreto ministeriale n. 1621/Ric. del 18 luglio 2005, la Commissione valuterà, sulla base degli elementi indicati all'art. 3 del predetto decreto ministeriale, in forma comparata, per ognuno dei programmi strategici ivi richiamati, le idee progettuali finalizzate ad accrescere la competitività del sistema produttivo italiano e di più alto livello qualitativo e strategico.

Art. 3.

1. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del richiamato decreto ministeriale n. 1621/Ric. del 18 luglio 2005, la commissione espleterà i propri lavori entro il 15 dicembre 2005.

Art. 4.

1. Nello svolgimento dei propri lavori la commissione si coordina con la Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca del MIUR, che assicura, altresì, attraverso il dott. Fabrizio Cobis, dirigente dell'ufficio VI della stessa Direzione, le necessarie funzioni di segreteria.

Art. 5.

1. Copia del presente decreto, il cui originale è conservato agli atti della predetta Direzione, è trasmessa ai componenti la commissione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con consegna diretta dietro rilascio di ricevuta, per gli adempimenti previsti dagli articoli precedenti.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2005

Il Ministro: MORATTI

05A11522

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 23 novembre 2005.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale del «Centro autorizzato di assistenza fiscale C.N.A. Servizi S.r.l. Savona - CAF - Imprese», in Savona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

Visto l'art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, modificato dal decreto legislativo n. 490 del 28 dicembre 1998, che alla lettera *c)* individua, fra i soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale, le organizzazioni aderenti alle associazioni indicate alle lettere *a)* e *b)* del predetto art. 32, comma 1, previa delega della propria associazione nazionale;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 164 del 31 maggio 1999, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 40 del citato decreto n. 241 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 12 luglio 1999 del direttore generale del Dipartimento delle entrate con il quale, all'art. 1, è stata attribuita — ai sensi dell'art. 28 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 — la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale alle Direzioni regionali delle entrate territorialmente competenti con riferimento al luogo ove la società richiedente ha la sede legale;

Vista l'istanza prodotta in data 27 ottobre 2005, con la quale la società «C.N.A. Servizi S.r.l. Savona», con sede in Savona, via Paleocapa n. 22, legalmente rappresentata dal sig. Decia Carlo, ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese;

Visto lo statuto della società «C.N.A. Servizi S.r.l. Savona», con socio unico, redatto a rogito notaio dott. Agostino Firpo (allegato *C* al numero 19722 di raccolta);

Visto che l'Associazione confederazione nazionale dell'artigianato di Savona è socio unico della società «C.N.A. Servizi S.r.l. Savona»;

Vista la delega rilasciata in data 26 maggio 2005 con la quale la Confederazione nazionale dell'artigianato, associazione sindacale di categoria fra imprenditori, costituita da oltre dieci anni, nel 1946, e presente nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con sede in Roma, via G. A. Guattani n. 13, autorizza a costituire una società al fine di esercitare l'attività di centro di assistenza fiscale alle imprese;

Vista la polizza di assicurazione n. 0001100040 stipulata il 17 ottobre 2005 con la «GAN Italia Assicurazioni, Agenzia di Savona», ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale n. 164/1999, con un massimale pari ad € 1.033.000,00;

Vista la relazione tecnica sulla capacità operativa del CAF, di cui all'art. 7, comma 2, lettera *d)*, dell'appena citato decreto ministeriale n. 164/1999;

Visto il certificato dell'ordine dei dottori commercialisti del collegio di Savona, con il quale si attesta l'insussistenza di provvedimenti di sospensione da parte del suddetto ordine professionale a carico del responsabile dell'assistenza fiscale dott. Paolo Gervasi, iscritto alla posizione n. 201;

Viste le dichiarazioni rilasciate dai componenti il consiglio di amministrazione della società richiedente in relazione al possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del decreto ministeriale n. 164/1999;

Considerato, quindi, che sussistono i requisiti e le condizioni previste dagli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e riscontrata la regolarità della domanda e della documentazione prevista dall'art. 7, commi 1 e 2 del citato decreto ministeriale n. 164/1999;

Decreta:

La società «C.N.A. Servizi S.r.l. Savona» - CAF - Imprese, con sede in Savona, via Paleocapa n. 22, codice fiscale/partita IVA n. 01043210093, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese previste dall'art. 34, comma 1 e comma 3, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo n. 241/1997.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera *a)*, e comma 3 del decreto del Ministero delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, copia del presente decreto viene inviata all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale gestione tributi - Settore servizi al contribuente - Ufficio rapporti con i C.A.F. e altri intermediari, per l'iscrizione nell'albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Genova, 23 novembre 2005

Il direttore regionale: VIOLA

05A11541

PROVVEDIMENTO 23 novembre 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Teramo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'ABRUZZO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Teramo in data 8 novembre 2005 per chiusura degli sportelli al pubblico dalle ore 11 alle ore 14.

Motivazioni

L'Ufficio provinciale A.C.I. di Teramo con nota del 4 novembre confermata il successivo 16 novembre 2005 ha comunicato che a causa di un'assemblea del personale, indetta dal responsabile aziendale CISL, il giorno 8 novembre 2005 gli sportelli sono rimasti chiusi al pubblico dalle ore 11 alle ore 14.

La Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello - L'Aquila, con nota prot. 3092 del 7 novembre 2005 ha preso atto della citata comunicazione di chiusura.

Riferimenti normativi

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11 e art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4 e art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dell'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

L'Aquila, 23 novembre 2005

Il direttore regionale: PIRANI

05A11344

PROVVEDIMENTO 24 novembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI e dell'Ufficio U.A.B. di Imperia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto,

Dispone:

1. È accertata la chiusura al pubblico dell'Ufficio provinciale dell'ACI e Ufficio U.A.B. di Imperia - Pubblico registro automobilistico, nel giorno 17 novembre 2005, per lavori ENEL.

Motivazioni

L'Ufficio provinciale ACI di Imperia ha comunicato con nota n. 464/S del 14 novembre 2005, la chiusura al pubblico il giorno 17 novembre 2005, con inizio alle ore 8,30 e termine previsto per le ore 12,30, per lavori alla rete elettrica da parte dell'ENEL.

La Procura generale della Repubblica di Genova, con nota prot. 3388/2005 del 17 novembre 2005, ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 24 novembre 2005

Il direttore regionale: VIOLA

05A11540

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 5 dicembre 2005.

Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Pavia.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto lo Statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal Comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, integrato con delibere del 14 dicembre 2000, e del 30 gennaio 2001;

Visto il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal Comitato direttivo il 5 dicembre 2000, coordinato con le successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 7, che definisce la struttura organizzativa e le attività degli uffici delle dogane e l'art. 9, comma 2, il quale stabilisce che il direttore dell'Agenzia con uno o più atti interni assume i provvedimenti necessari per l'attivazione delle nuove unità organizzative e per l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto ministeriale 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la nota prot. 52918 del 3 novembre 2005 della direzione regionale per la Lombardia relativa alla proposta di istituzione dell'Ufficio delle dogane di Pavia;

Ritenuta la necessità di attivare i nuovi uffici delle dogane;

Considerato, infine, che al riguardo è stata preventivamente attivata la informativa con le organizzazioni sindacali;

Adotta la seguente determinazione

Art. 1.

Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Pavia

A far data dal 15 dicembre 2005 viene istituito ed attivato, in via sperimentale, l'Ufficio delle dogane di Pavia, dipendente dalla direzione regionale per la Lombardia.

Vengono altresì istituite e attivate le seguenti sezioni operative territoriali:

Sannazzaro de' Burgondi;

Vigevano;

Voghera.

Alla data di cui al comma 1 sono soppressi:

l'Ufficio tecnico di finanza di Pavia;

la dogana di Pavia;

la sezione doganale MM.GG. di Voghera;

la sezione doganale MM.GG. Viscontei;

l'ufficio finanziario di fabbrica operante presso la raffineria della società Agip di Sannazzaro de' Burgondi.

L'ufficio delle dogane di Pavia che comprende le sezioni di cui al comma 2, ha competenza territoriale sulla provincia di Pavia.

L'ufficio delle dogane di Pavia assume le competenze del soppresso ufficio tecnico di finanza di Pavia e della soppressa dogana di Pavia e, relativamente alla provincia di Pavia, della circoscrizione doganale di Milano I.

La circoscrizione doganale di Milano I mantiene la competenza territoriale sulle province di Milano e di Lodi.

La sezione operativa territoriale di Sannazzaro de' Burgondi assume, in relazione alle attività di accertamento nel settore doganale e delle accise, le competenze del soppresso ufficio finanziario di fabbrica presso la raffineria AGIP di Sannazzaro de' Burgondi relativamente ai seguenti comuni: Sannazzaro de' Burgondi, Scaldasole, Ferrera, Erbognone e Zignasco.

La sezione operativa territoriale di Vigevano assume, in relazione all'attività di accertamento nel settore doganale e delle accise, le competenze della soppressa sezione doganale MM.GG. Viscontei, relativamente ai seguenti comuni: Vigevano, Cilavegna, Gravellona, Lomellina, Parona, Cassolnovo e Gambolò.

La sezione operativa territoriale di Voghera assume, in relazione all'attività di accertamento nel settore doganale e delle accise, le competenze della soppressa sezione doganale MM.GG. di Voghera, relativamente ai seguenti comuni: Voghera, Casei Gerola, Torrazza Coste, Casteggio e Longavilla.

Al direttore dell'Ufficio delle dogane di Pavia vengono attribuite le specifiche competenze dei direttori del soppresso ufficio tecnico di finanza di Pavia e della soppressa dogana di Pavia e, relativamente alla provincia di Pavia, del direttore della circoscrizione doganale di Milano I.

A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'Ufficio delle dogane di Pavia è strutturato, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del regolamento di amministrazione ai fini dello svolgimento delle funzioni assegnate, nelle aree di gestione dei tributi, delle verifiche dei controlli e delle attività antifrode, di gestione del contenzioso e di assistenza e informazione agli utenti e in un ufficio di staff per le attività di programmazione e controllo operativo, affari generali gestione risorse e audit interno, analisi dei rischi e audit di impresa.

Il responsabile dell'area gestione dei tributi dell'Ufficio delle dogane di Pavia assume le competenze, in materia contabile, di ricevitore capo ed ha alle sue dirette dipendenze il cassiere dell'area stessa ed i cassieri delle sezioni operative territoriali di cui al comma 2.

Fino all'emanazione del regolamento di servizio del personale degli uffici delle dogane rimangono in vigore le disposizioni di regolamento di servizio per il personale delle dogane, approvato con regio decreto 22 maggio 1941, n. 1132, e quelle per il personale delle imposte di fabbricazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83, in quanto applicabili.

Roma, 5 dicembre 2005

Il direttore: GUAIANA

05A11650

DETERMINAZIONE 5 dicembre 2005.

Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Catania.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, integrato con delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000, coordinato con le successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 7, che definisce la struttura organizzativa e le attività degli uffici delle dogane e l'art. 9, comma 2, il quale stabilisce che il direttore dell'Agenzia con uno o più atti interni assume i provvedimenti necessari per l'attivazione delle nuove unità organizzative e per l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la nota protocollo n. 33963 del 18 novembre 2005 della direzione regionale per la Sicilia relativa alla proposta di istituzione dell'Ufficio delle dogane di Catania;

Ritenuta la necessità di attivare i nuovi uffici delle dogane;

Considerato, infine, che al riguardo è stata preventivamente attivata la informativa con le organizzazioni sindacali;

ADOTTA

la seguente determinazione:

Art. 1.

Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Catania

A far data dal 15 dicembre 2005 viene istituito ed attivato, in via sperimentale, l'Ufficio delle dogane di Catania, dipendente dalla direzione regionale per la Sicilia.

Vengono altresì istituite e attivate le seguenti sezioni operative territoriali:

aeroporto di Fontanarossa;

Riposto;

sezione laboratorio chimico di Catania.

Alla data di cui al comma 1 sono soppressi:

la circoscrizione doganale di Catania;

il laboratorio chimico delle dogane di Catania;

l'ufficio tecnico di finanza di Catania;

la dogana aeroporto di Fontanarossa;

la sezione doganale di Riposto;

la sezione doganale di Acireale.

L'Ufficio delle dogane di Catania che comprende le sezioni di cui al comma 2, ha competenza territoriale sulle province di Catania e di Enna e, con riferimento alla sezione laboratorio chimico anche sulle province di Siracusa e Ragusa.

L'Ufficio delle dogane di Catania assume le competenze della soppressa circoscrizione doganale di Catania, del soppresso ufficio tecnico di finanza di Catania e della soppressa sezione doganale di Acireale.

La sezione operativa territoriale di Riposto assume, in relazione alle attività di accertamento nel settore doganale e delle accise, le competenze della soppressa sezione doganale di Riposto.

La sezione operativa territoriale aeroporto di Fontanarossa assume, in relazione all'attività di accertamento doganale aeroportuale e di accertamento nel settore accise per i depositi dell'aerostazione, le competenze della soppressa dogana aeroporto di Fontanarossa.

La sezione laboratorio chimico di Catania assume le competenze del soppresso laboratorio chimico delle dogane di Catania.

Al direttore dell'Ufficio delle dogane di Catania vengono attribuite le specifiche competenze dei direttori della soppressa circoscrizione doganale di Catania, del soppresso ufficio tecnico di finanza di Catania e del soppresso laboratorio chimico delle dogane di Catania.

A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'Ufficio delle dogane di Catania è strutturato, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del regolamento di amministrazione ai fini dello svolgimento delle funzioni assegnate, nelle aree di gestione dei tributi, delle verifiche dei controlli e delle attività antifrode, di gestione del contenzioso e di assistenza e informazione agli utenti e in un ufficio di staff per le attività di programmazione e controllo operativo, affari generali gestione risorse e audit interno, analisi dei rischi e audit di impresa.

Il responsabile dell'area gestione dei tributi dell'Ufficio delle dogane di Catania assume le competenze, in materia contabile, di ricevitore capo ed ha alle sue dirette dipendenze il cassiere dell'area stessa ed i cassieri delle sezioni operative territoriali di cui al comma 2.

Fino all'emanazione del regolamento di servizio del personale degli uffici delle dogane rimangono in vigore le disposizioni di regolamento di servizio per il personale delle dogane, approvato con regio decreto 22 maggio 1941, n. 1132, e quelle per il personale delle imposte di fabbricazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83, in quanto applicabili.

Roma, 5 dicembre 2005

Il direttore: GUAIANA

05A11651

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 1° dicembre 2005.

Carenza di vaccini influenzali.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, con il quale è stata istituita l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze 20 settembre 2004, n. 245, concernente «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 236»;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 8 e 9;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante il testo unico delle leggi sanitarie;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, di «Attuazione della direttiva CEE 92/95 riguardante la distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, di «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, di «Attuazione della direttiva CEE 92/27 concernente l'etichettatura ed il foglietto illustrativo dei medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministro della salute, con il quale è stato designato il dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'AIFA;

Vista la direttiva del Ministro della salute n. DGPREV.v/20968/P/I.5.i.a del 15 settembre 2005, che impegna l'Agenzia italiana del farmaco a finalizzare le procedure registrative e di prezzo dei vaccini influenzali;

Vista la propria determinazione 15 settembre 2005, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 222 del 23 settembre 2005, recante «Riclassificazione ai fini della rimborsabilità e modifica dei ceppi virali dei vaccini influenzali per la stagione 2005-2006»;

Considerato che presso le farmacie aperte al pubblico le confezioni di vaccini influenzali risultano carenti o comunque in via di esaurimento;

Ritenuto necessario, ai fini della tutela della salute pubblica, adottare in via di urgenza misure amministrative idonee a sanare la carenza sopra segnalata sul territorio nazionale, consentendo l'utilizzo delle confezioni ospedaliere, se disponibili in soprannumero, dei prodotti in parola;

Ritenuto di autorizzare, pertanto, le imprese farmaceutiche produttrici dei vaccini influenzali in confezione ospedaliera o, in alternativa, le imprese della distribuzione intermedia, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, di apportare gli opportuni adattamenti tecnico-operativi sulle confezioni medesime, secondo le modalità specificate dall'art. 1 della presente determinazione, al fine di renderle disponibili alla vendita al pubblico da parte delle farmacie pubbliche e private;

Determina:

Art. 1.

Per le finalità indicate in premessa, le imprese farmaceutiche produttrici dei vaccini influenzali in confezione ospedaliera o, in alternativa, le imprese della distribuzione intermedia, se autorizzati ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, sono autorizzate ad effettuare sulle confezioni per la vendita al pubblico da parte delle farmacie pubbliche e private, se disponibili in soprannumero presso le strutture sanitarie, le seguenti operazioni:

1) sulle confezioni ospedaliere singole: applicazione di un bollino adesivo riportante la dizione «confezione pubblico» ed il relativo prezzo di vendita;

2) sulle confezioni ospedaliere multiple: riadattamento in confezione singola, previa applicazione di una etichetta con i dati formali del prodotto ed il prezzo di vendita al pubblico; alle singole confezioni deve essere inoltre allegata fotocopia del foglietto illustrativo.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A11573

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 5 ottobre 2005.

Consultazione pubblica concernente le condizioni relative al blocco dei terminali mobili (Sim Lock). (Deliberazione n. 66/05/CIR).

L'AUTORITÀ

Nella riunione della commissione per le infrastrutture e le reti del 5 ottobre 2005;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 ed, in particolare, gli articoli 13, 70, 71, 80 e 83;

Vista la delibera n. 179/03/CSP, del 24 luglio 2003, recante «Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2003;

Vista la delibera n. 335/03/CONS, del 24 settembre 2003, recante «Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

Vista la delibera n. 453/03/CONS, del 23 dicembre 2003, recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

Considerate le risultanze del confronto tecnico con gli operatori mobili e con le associazioni dei consumatori in merito alle problematiche relative al Sim Lock dei terminali mobili, svolto nei mesi di agosto e settembre 2005;

Considerato che, al fine di tenere conto dei diversi aspetti di carattere tecnico, giuridico ed economico implicati dall'adozione di interventi regolamentari, come descritti nel documento di consultazione di cui all'allegato *B* della presente delibera, l'Autorità, tramite la consultazione pubblica oggetto del presente provvedimento, ritiene opportuno consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sul documento sottoposto a consultazione pubblica;

Visto il documento per la consultazione proposto dal direttore del servizio tecnologie;

Udita la relazione del commissario Enzo Savarese, relatore ai sensi dell'art. 32, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Avvio della consultazione pubblica

1. È indetta la consultazione pubblica concernente le condizioni relative al blocco dei terminali mobili (Sim Lock).

2. Le modalità di consultazione e il relativo documento sono riportati rispettivamente negli allegati *A* e *B* alla presente delibera, di cui costituiscono parte integrante.

3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno essere inviate all'Autorità, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere o raccomandata a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Copia della presente delibera, comprensiva degli allegati, è depositata in libera visione del pubblico presso gli uffici dell'Autorità in Napoli, Centro direzionale, Isola B5.

La presente delibera è pubblicata, priva degli allegati *A* e *B*, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed in versione integrale nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 5 ottobre 2005

Il presidente: CALABRÒ

05A11570

DELIBERAZIONE 22 novembre 2005.

Misure di urgenza in merito alla numerazione in decade 4, utilizzata per il servizio informazioni elenco abbonati e trasparenza e pubblicazione delle informazioni sul prezzo del servizio informazioni elenco abbonati. (Deliberazione n. 83/05/CIR).

L'AUTORITÀ

Nella riunione della commissione per le infrastrutture e le reti del 22 novembre 2005;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 ed, in particolare, l'art. 15 e l'art. 55;

Vista la delibera n. 36/02/CONS, del 6 febbraio 2002, recante «Regole e modalità organizzative per la realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico generale e adeguamento del servizio universale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 60 del 12 marzo 2002;

Vista la delibera n. 180/02/CONS, del 13 giugno 2002, recante «Regole e modalità organizzative per la realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico generale: disposizioni attuative», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 2002;

Vista la delibera n. 9/03/CIR, del 3 luglio 2003, recante «Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa» (nel seguito Piano di numerazione) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 1º agosto 2003, ed in particolare l'art. 24 dell'allegato alla delibera con il quale è stata introdotta la nuova categoria di numerazioni 12xy destinata ai servizi di informazione abbonati, categoria rubricata, all'art. 1 del medesimo allegato, tra le numerazioni per servizi non geografici;

Vista la delibera n. 15/04/CIR, del 3 novembre 2004, recante «Attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per i servizi di informazione abbonati», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 288 del 9 dicembre 2004;

Vista la delibera n. 12/05/CIR del 19 maggio 2005, recante «Modifica del calendario di apertura delle numerazioni per servizi informazione abbonati», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 131 dell'8 giugno 2005, con la quale è stata fissata al 1º ottobre 2005 la data di apertura al pubblico delle numerazioni per i servizi di informazione abbonati e al 1º dicembre 2005 la data di cessazione dell'offerta del medesimo servizio su numerazioni in decade 4 stabilita dall'art. 8, comma 1, della citata delibera n. 15/04/CIR;

Considerato che l'attività di vigilanza sul processo di apertura del servizio informazioni elenco abbonati su numerazioni 12xy ha posto in luce una insufficiente trasparenza dei messaggi informativi, con particolare riferimenti al rispetto, da parte degli operatori di accesso, dei criteri di neutralità del messaggio previsti dalla delibera n. 15/04/CIR;

Considerato altresì che l'attività di vigilanza ha posto in luce carenze nelle modalità di pubblicazione delle informazioni sui prezzi all'utenza che, essendo forniti in maniera non uniforme, possono generare incertezze nei confronti dei consumatori;

Richiamato l'art. 20 del Piano di numerazione di cui alla citata delibera n. 9/03/CIR, che elenca le numerazioni su cui è possibile erogare servizi a sovrapprezzo e vieta che detti servizi possano essere offerti su numerazioni differenti da quelle ivi previste, nonché il punto 43 delle premesse alla delibera n. 15/04/CIR nel quale si ribadisce che «il mantenimento del servizio di informazioni abbonati sulle numerazioni in decade 4 violerebbe i principi di obiettività, trasparenza e non discriminazione previsti dall'art. 15, comma 2, del Codice. Infatti, le numerazioni in decade 4, in quanto numeri interni di rete, sono a disposizione solo degli operatori di accesso, i quali sarebbero gli unici a poter disporre di una numerazione più breve sulla quale offrire il servizio di informazione abbonati. È evidente, quindi, che la salvaguardia del principio di parità di trattamento, sancito dall'art. 15, comma 2, del Codice, non consente di mantenere il servizio di informazione abbonati sulle numerazioni in decade 4. Tale misura, pertanto, risulta

coerente con il Piano di numerazione che all'art. 20 elenca le specifiche e tassative numerazioni su cui è possibile erogare servizi a sovrapprezzo, tra i quali rientra il servizio di informazione abbonati, e vieta espressamente l'offerta di servizi a sovrapprezzo su numerazioni diverse da quelle elencate»;

Considerato che gli esiti dell'attività di vigilanza sull'uso delle numerazioni in decade 4 sono stati segnalati al Ministero delle comunicazioni, competente, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, a vigilare sulla coerenza dell'impiego delle numerazioni con le tipologie di servizi per i quali le numerazioni stesse sono disciplinate dal piano di numerazione;

Ritenuto necessario chiarire che, successivamente alla data di cessazione dell'offerta del servizio di informazione elenco abbonati, in qualsiasi modalità realizzati, su numerazioni in decade 4, fissata al 1° dicembre 2005, le medesime numerazioni in decade 4 possono essere utilizzate solo per gli scopi previsti dal Piano di numerazione;

Ritenuto altresì necessario chiarire che, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del Piano di numerazione, le numerazioni in decade 4 sono dedicate ai servizi forniti dall'operatore stesso correlati con le funzionalità di rete e che non necessitano di interoperabilità tra reti di operatori diversi e che tali ultimi servizi debbono comunque essere offerti nel rispetto delle vigenti normative, con riferimento tra l'altro alle normative sul blocco selettivo di chiamata e sui servizi a sovrapprezzo;

Ritenuto, pertanto, necessario ed urgente individuare puntuali modalità per la cessazione del servizio informazioni elenco abbonati offerto su numerazione in decade 4 e di corretta informazione ispirata ai principi di neutralità e trasparenza, al fine di tutelare gli interessi degli utenti e salvaguardare la concorrenza;

Ritenuto inoltre necessario, ai fini di una corretta informazione alla clientela, pubblicare i prezzi dei servizi informazione abbonati secondo una modalità uniforme e trasparente e che faciliti le scelte dei consumatori;

Udita la relazione dei commissari Stefano Mannoni e Roberto Napoli relatori ai sensi dell'art. 32, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Modalità di cessazione dell'uso delle numerazioni in decade 4 per il servizio informazioni elenco abbonati

1. A partire dal 1° dicembre 2005, data di cessazione dell'offerta di servizi di informazione abbonati sulle numerazioni per servizi interni di rete in decade 4, è fatto divieto di istradamento delle chiamate dirette a tali numerazioni, automatico o da operatore, su altra numerazione che offra servizi di informazioni elenco abbonati, nonché di fornire agli utenti messaggi che contengono indicazioni in merito ad una o più numerazioni specifiche assegnate alle imprese.

2. Le numerazioni in decade 4, tra cui quelle impiegate per il servizio informazioni elenco abbonati prima del 1° dicembre 2005, sono utilizzate per servizi forniti dall'operatore correlati con le funzionalità di rete e che non necessitano di interoperabilità tra reti di operatori diversi, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 2, della delibera n. 9/03/CIR.

3. Gli operatori di accesso forniscono agli utenti che accedono alla numerazione di cui al comma 2 un messaggio informativo gratuito secondo le modalità e la tempistica di cui ai successivi commi. Al termine del messaggio deve essere consentito al chiamante di disconnettersi entro un termine non inferiore a cinque secondi, senza alcun addebito.

4. Il messaggio di cui al comma 3 deve informare l'utente che il servizio informazioni elenco abbonati non è più disponibile sulla numerazione chiamata e che lo stesso è fruibile sulle numerazioni 12xy, senza contenere indicazioni in merito ad una o più numerazioni specifiche assegnate alle imprese. I medesimi criteri di neutralità si applicano a qualsivoglia messaggio o comunicazione o interlocuzione si producano nell'ambito della chiamata o comunque connessi alla chiamata.

5. Le disposizioni relative alla modalità di cessazione del servizio di cui ai commi precedenti sono applicate, in via d'urgenza, per un periodo non inferiore a centottanta giorni a partire dal 1° dicembre 2005.

Art. 2.

Trasparenza e pubblicazione delle informazioni

1. L'Autorità, nel rispetto dei principi di cui all'art. 71 del Codice delle comunicazioni elettroniche, pubblica nel proprio sito web le informazioni relative ai prezzi praticati agli utenti finali per il servizio di informazione elenco abbonati.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli operatori che offrono servizi di informazioni elenco abbonati trasmettono all'Autorità le informazioni necessarie, secondo il modello reso disponibile sul sito web della stessa Autorità, entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e, successivamente, in occasione di ogni variazione dei prezzi.

La presente delibera è notificata agli operatori di accesso ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 22 novembre 2005

Il presidente: CALABRÒ

05A11571

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Revoca di decreto di conferimento di onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana»

Ai sensi degli articoli 9 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, si comunica che con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 novembre 2005 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 2002, per la parte relativa al conferimento al prof. Francesco Scaravilli dell'onorificenza di Cavaliere dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana».

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 27 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2003, pag. 37, rigo n. 46 (elenco Cavalieri nazionali del Ministero degli affari esteri).

05A11584

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Avviso per la presentazione di progetti di analisi dei fattori, dei processi e delle buone prassi, connesse con la discriminazione su base etnica e razziale, rivolto alle associazioni e fondazioni senza fini di lucro, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215. (Avviso n. 1 - Anno di riferimento: 2005).

1. *Premessa.*

Il Dipartimento per le pari opportunità emana il seguente avviso per l'analisi dei fattori, dei processi e delle buone prassi preventive connesse con le discriminazioni su base etnica e razziale, da svolgere anche attraverso studi, ricerche, percorsi ed esperienze formative pilota e sviluppo di indicatori qualitativi e quantitativi, accompagnati da una eventuale sensibilizzazione diretta delle vittime di discriminazione e da una diffusione delle buone pratiche in ambito nazionale.

Gli aspetti legati al contrasto alla discriminazione razziale costituiscono parte integrante della legislazione sull'immigrazione e rappresentano un decisivo fattore di sviluppo culturale nella prospettiva di un utile e positivo inserimento degli stranieri nella società italiana. Ne consegue che l'esigenza della integrazione sociale e culturale passa necessariamente attraverso la predisposizione di un'efficace strategia di lotta alla discriminazione razziale ed etnica.

2. *Obiettivi.*

Le azioni proposte ai sensi del presente avviso sono finalizzate a promuovere il principio della parità di trattamento su tutto il territorio nazionale per la diffusione di una cultura di pacifica convivenza fra persone di diversa origine etnica e razziale.

Più specificamente, attraverso tali azioni il Dipartimento per le pari opportunità intende dare attuazione a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, assicurandosi:

l'acquisizione degli elementi cognitivi necessari per la definizione di efficaci misure di contrasto alle discriminazioni razziali ed etniche nonché per la elaborazione di eventuali linee guida o protocolli di intesa nel settore;

la realizzazione di progetti di azioni positive dirette ad evitare o compensare le particolari situazioni di svantaggio connesse con la razza o l'origine etnica anche attraverso il rafforzamento della consapevolezza — da parte delle potenziali vittime della discriminazione — delle facoltà inerenti l'esercizio dei diritti fondamentali;

la divulgazione della massima conoscenza possibile degli strumenti di tutela dei diritti fondamentali concernenti la parità di trattamento.

3. *Assi prioritari di intervento.*

In attuazione delle previsioni dell'art. 7 del decreto legislativo n. 215/2003, il Dipartimento per le pari opportunità intende promuovere la presentazione di progetti di cui in premessa rientranti nell'ambito dei seguenti assi prioritari:

Asse I

STRUMENTI E PRATICHE DI CONTRASTO ALLA DISCRIMINAZIONE RAZZIALE NEL MONDO DEL LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

In questo ambito di azione saranno privilegiate le iniziative tese a monitorare il fenomeno della discriminazione razziale nell'accesso all'occupazione e nei luoghi di lavoro e a proporre modelli di intervento atti a favorire l'eliminazione o la riduzione degli atti discriminatori. In questa prospettiva, potranno essere accolte proposte pilota di informazione, formazione e sensibilizzazione finalizzate alla valorizzazione della diversità culturale nei luoghi di lavoro nonché iniziative tese alla predisposizione di reti nazionali, regionali o locali finalizzate all'emersione di casi di discriminazione, dichiarati dalle stesse vittime in occasione dei contatti con l'articolazione degli sportelli e dei punti di accoglienza già presenti sul territorio. Potranno anche essere riproposte su scala nazionale le buone prassi contro la discriminazione razziale nel mondo del lavoro già sperimentate con successo a livello locale.

Asse II

STRUMENTI E PRATICHE DI CONTRASTO ALLA DISCRIMINAZIONE NELL'ACCESSO ALL'ASSISTENZA SANITARIA E ALL'ALLOGGIO

In questo asse saranno privilegiate proposte sistematiche di monitoraggio delle barriere discriminatorie su base etnica e razziale nell'accesso ai servizi sanitari e all'alloggio e di relativi modelli di intervento. Nel campo abitativo potranno essere formulati progetti di valutazione della portata e dell'impatto delle discriminazioni e molestie connesse con la convivenza interetnica. Inoltre, saranno auspicabili iniziative positive di promozione dell'accesso ai servizi sanitari in chiave interculturale, di rimozione degli ostacoli all'accesso all'abitazione e di riduzione dei conflitti interetnici negli alloggi anche attraverso l'adattamento di concrete strategie già sperimentate a livello locale. Saranno poi valutate proposte capaci di tradurre le azioni di monitoraggio in concreti strumenti di sensibilizzazione delle istituzioni locali, dell'opinione pubblica e delle potenziali vittime di discriminazione razziale.

Asse III

TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI E CONTRASTO ALLA DISCRIMINAZIONE DELLE COMUNITÀ ROM E SINTI

Saranno auspicabili iniziative a favore di rom e sinti che affrontino il problema delle discriminazioni subite da queste comunità in particolare nell'accesso al lavoro, alla sanità, all'istruzione e all'alloggio. Le proposte potranno comprendere indagini pilota sui casi di discriminazione subiti, accompagnate da azioni, proposte e strumenti per una rimozione delle barriere all'inclusione sociale delle suddette comunità e per una loro positiva accettazione da parte della comunità più ampia. Saranno auspicabili, inoltre, iniziative realizzate direttamente o in stretto rapporto con le comunità rom e sinti e con le relative associazioni, anche al fine di divulgare la massima conoscenza degli strumenti di tutela di diritti fondamentali quali l'istruzione e la salute.

Asse IV

PRATICHE PER L'EFFETTIVITÀ DEGLI STRUMENTI DI TUTELA DELLE VITTIME DI DISCRIMINAZIONE NELL'ACCESSO AL SISTEMA DI GIUSTIZIA

In questo asse saranno privilegiate iniziative che contribuiscano ad implementare, a livello locale, l'utilizzo degli strumenti normativi di tutela delle vittime di discriminazione su base etnica e razziale al fine di realizzare un maggiore raccordo con il mondo dell'associazionismo. A tal fine sarà data rilevanza a proposte di cooperazione tra associazioni ed organismi non governativi per un rafforzamento delle competenze normative e giuridiche degli operatori e per un più efficace sostegno alle vittime di discriminazione razziale in procedimenti giurisdizionali ed amministrativi. Saranno inoltre auspicabili scambi di informazioni, esperienze e buone prassi per la raccolta delle denuncie e la tutela dei diritti delle vittime di discriminazione, anche attraverso la costituzione o il rafforzamento di reti informali di cooperazione tra associazionismo, studi legali, istituzioni locali e forze dell'ordine, nel rispetto delle prerogative e delle funzioni dell'autorità giudiziaria.

4. *Risorse programmate e modalità di erogazione del finanziamento.*

L'ammontare delle risorse destinate ai progetti di cui al presente avviso per l'anno 2005 è di 500.000,00 euro a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per le pari opportunità ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge 1° marzo 2002, n. 39.

Il contributo finanziario del Dipartimento per le pari opportunità non potrà eccedere l'80% del totale dei costi del progetto, così come individuati nell'apposito allegato B del presente avviso. Tale contributo non potrà comunque superare la somma di 50.000 euro per ogni singolo progetto.

Almeno il 20% del totale dei costi dovrà pertanto essere sostenuto dalle associazioni o fondazioni promotrici dei progetti nonché da altri enti pubblici o privati che intervengono in qualità di partner.

Il finanziamento verrà erogato in base alle seguenti modalità:

30% al ricevimento della comunicazione di avvio dell'attività progettuale inviata dal Dipartimento per le pari opportunità - Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR);

40% decorsi sei mesi dall'inizio del progetto previa presentazione del Rapporto intermedio di cui al successivo paragrafo 9 corredato dall'attestazione delle spese impegnate e dei costi sostenuti nel semestre di riferimento;

il rimanente 30% a conclusione delle attività progettuali, dietro presentazione della Relazione finale, di cui al successivo paragrafo 9.

Saranno finanziati i progetti che otterranno il massimo punteggio nella graduatoria stilata secondo i criteri di valutazione di cui al successivo paragrafo 8 e fino all'esaurimento delle risorse programmate.

5. *Soggetti proponenti e partner.*

Per proponente si intende il soggetto, associazione o fondazione senza fine di lucro, che presenta il progetto e lo realizza almeno per la maggior parte delle attività programmate.

Il proponente è responsabile esclusivo della rendicontazione del progetto presentato.

In qualità di partner potranno partecipare anche associazioni senza fini di lucro, centri di ricerca, università ed Enti pubblici e privati.

Ogni associazione o fondazione capofila potrà partecipare con un solo progetto alla presente iniziativa e non saranno ammesse ulteriori partecipazioni in qualità di partner nell'ambito del presente avviso.

6. *Durata e ambito territoriale dei progetti.*

Ai fini del presente avviso saranno ammessi alla valutazione progetti della durata massima di un anno, che abbiano un ambito di attuazione nazionale o interregionale.

7. *Documentazione richiesta per la presentazione dei progetti.*

La presentazione dei progetti, accompagnata dalla domanda di partecipazione di cui all'allegato A del presente avviso (disponibile sul sito internet del Dipartimento pari opportunità) compilata in ogni sua voce, deve essere corredata dai documenti di seguito elencati:

a) una relazione esplicativa concernente la tipologia e la natura del progetto che individui: gli obiettivi generali e specifici; un programma di attività chiaro e articolato in fasi operative; una metodologia precisa; la tempistica e forme di verifica *in itinere* e finale;

b) una analisi costi-benefici relativa alle finalizzazioni da perseguire specificando analiticamente la tipologia di costo, coerentemente con le apposite voci individuate nell'allegato B del presente avviso (disponibile sul sito internet del Dipartimento pari opportunità);

c) una scheda contenente tutte le informazioni relative alla natura, alle caratteristiche e alle esperienze del soggetto proponente e degli eventuali partners;

d) il formulario di cui all'allegato B del presente avviso compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente;

e) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente dalla quale emerga in maniera espressa ed inequivoca la provenienza delle diverse quote di cofinanziamento del progetto presentato distinte tra: il finanziamento oggetto del bando; il contributo dei soggetti proponenti; l'eventuale compartecipazione dei partner, risultante da allegate certificazioni rilasciate dai relativi rappresentanti;

f) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente, dalla quale emerga in maniera espressa ed inequivoca che il progetto presentato non sia stato già finanziato da enti pubblici e privati se non nel caso di riproposizione su scala nazionale o interregionale di significative esperienze maturate in ambito locale;

g) qualora il soggetto proponente sia iscritto al Registro nazionale istituito presso il Dipartimento per le pari opportunità di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 215/2003, una dichiarazione, in forma di autocertificazione ai sensi dell'art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127, che attesti l'avvenuta iscrizione al suddetto registro;

h) copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto del soggetto proponente.

8. *Procedure di selezione.*

8.1. Ammissibilità dei progetti e criteri di priorità.

L'ammissibilità dei progetti viene riscontrata preventivamente alla valutazione. Non sono ammessi i progetti:

inviati o consegnati all'UNAR oltre i termini previsti dal presente avviso;

privi della domanda di cui all'allegato A del presente avviso firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente;

privi del formulario di cui all'allegato B del presente avviso;

privi della dichiarazione di cui al paragrafo 7, lettera *e)*;

privi della dichiarazione di cui al paragrafo 7, lettera *f)*.

Per l'ammissione al finanziamento saranno considerati con priorità i progetti:

presentati da associazioni o fondazioni iscritte al Registro nazionale istituito presso il Dipartimento per le pari opportunità di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 215/2003;

idonei a produrre risultati positivi su tutto il territorio nazionale;

innovativi, in termini di idoneità a fornire all'amministrazione proponente gli elementi cognitivi necessari per la elaborazione di linee guida o protocolli di intesa in materia di lotta alle discriminazioni razziali;

che vedano la partecipazione di almeno due associazioni o enti iscritti al citato Registro;

che prevedano il coinvolgimento diretto e la partecipazione attiva degli utenti finali delle iniziative;

inseriti all'interno di più ampie proposte supportate da enti locali o istituzioni europee ed internazionali;

che contemplino lo studio e l'analisi dei fenomeni di discriminazione in un'ottica di genere al fine di esaminare il differente impatto delle condotte discriminatorie su donne e uomini.

8.2. Valutazione dei progetti.

La valutazione dei progetti è svolta dalla «Commissione di valutazione» nominata con decreto del Capo Dipartimento per le pari opportunità e composta da cinque componenti scelti nell'ambito delle professionalità presenti all'interno dell'UNAR.

La Commissione, che avrà a disposizione un punteggio massimo pari a 120 per ogni singolo progetto, provvede alla valutazione tramite apposite griglie predisposte sulla base dei seguenti indicatori e criteri di massima:

iscrizione dei soggetti proponenti, associazioni o fondazioni, al Registro nazionale istituito presso il Dipartimento per le pari opportunità di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 215/2003 (max punti 25);

idoneità degli interventi a produrre risultati positivi su tutto il territorio nazionale (max punti 15);

innovatività della proposta in termini di idoneità a fornire all'amministrazione proponente gli elementi cognitivi necessari per la elaborazione di linee guida o protocolli di intesa in materia di lotta alle discriminazioni razziali (max punti 15);

partecipazione di almeno due associazioni o enti iscritti al Registro nazionale istituito presso il Dipartimento per le pari opportunità di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 215/2003 (max punti 10);

coinvolgimento diretto e partecipazione attiva degli utenti finali delle iniziative (max punti 10);

inserimento dell'iniziativa all'interno di più ampie proposte supportate da enti locali o istituzioni europee ed internazionali (max punti 10);

studio e analisi dei fenomeni di discriminazione in un'ottica di genere al fine di esaminare il differente impatto delle condotte discriminatorie su donne e uomini (max punti 10);

ottimale rapporto costi/benefici (max punti 25).

9. *Obblighi del soggetto ammesso al finanziamento e monitoraggio in itinere.*

Gli obblighi del soggetto ammesso al finanziamento e le spese ammissibili saranno precisati nel disciplinare d'oneri contenuto nell'atto di concessione di finanziamento adottato dal Dipartimento per le pari opportunità.

Anche ai fini dell'erogazione delle risorse economiche di cui al precedente paragrafo 4, i soggetti ammessi al finanziamento devono presentare un Rapporto intermedio sullo stato di avanzamento del progetto il cui contenuto e modalità di presentazione verranno precisati nel suindicato disciplinare d'oneri.

Con le medesime modalità verranno fissati i contenuti e i termini per la presentazione del rapporto finale.

10. *Modalità e termini di presentazione della domanda.*

I soggetti interessati alla presentazione dei progetti dovranno inoltrare una domanda conforme allo schema di cui all'allegato *A* del presente avviso, firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente con allegata la documentazione richiesta al paragrafo 7 secondo le modalità indicate di seguito.

Le buste contenenti le proposte (un originale più 2 copie ed eventuale cd-rom in formato compatibile Ms Word), con indicazione del riferimento in calce a: «Bando per la presentazione di progetti di analisi dei fattori, dei processi e delle buone prassi connesse con la discriminazione su base etnica e razziale», con la dicitura «non aprire», dovranno pervenire all'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali - Dipartimento per le pari opportunità - Presidenza del Consiglio dei Ministri, Largo Chigi n. 19 - 00187 Roma, entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale.

Le domande possono essere spedite per posta con raccomandata a.r., nel qual caso farà fede il timbro postale di spedizione.

La consegna a mano potrà effettuarsi dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13 presso la Segreteria dell'UNAR - Dipartimento per le pari opportunità - Presidenza del Consiglio dei Ministri, Largo Chigi n. 19 - Roma.

Per avere informazioni sul presente avviso e sulle procedure di presentazione dei progetti, i soggetti interessati potranno contattare la Segreteria dell'UNAR al tel. 06/67792267, indirizzo e-mail: progettibandoUNAR@palazzochigi.it. oppure visitare il sito internet all'indirizzo: www.pariopportunita.gov.it, dal quale si possono scaricare anche le copie informatizzate dell'avviso stesso e degli allegati *A* e *B*, selezionando la sezione dedicata all'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali. L'iniziativa si inserisce nel quadro generale di riferimento delle attività svolte dall'Ufficio, documentato in apposita nota anch'essa disponibile sul sito internet sopra indicato.

Roma, 28 novembre 2005

Il capo del Dipartimento: BRATTOLI

Articolo 7 del Decreto Legislativo 9 luglio 2003 n. 215

Avviso per la presentazione di progetti di analisi dei fattori, dei processi e delle buone prassi connesse con la discriminazione su base etnica e razziale, rivolto alle associazioni ed alle fondazioni senza fini di lucro

Avviso n. 1 Anno di riferimento: 2005.

Allegato A

Domanda di candidatura

Soggetto proponente

Il sottoscritto

(Nome e cognome) ....

in qualità di legale rappresentante di:

(Denominazione)...
(Natura giuridica)..
(Codice fiscale) ....

(Indirizzo – Sede Legale) ....
(Telefono) ....(fax) ....
(e-mail)..

Iscritto nel Registro nazionale istituito presso il Dipartimento per le Pari Opportunità di cui all'art. 6 del D.Lgs. 215/2003. (*barrare la voce*)

SI NO

Chiede

di essere ammesso al finanziamento dei progetti di analisi dei fattori, dei processi e delle buone prassi connesse con la discriminazione su base etnica e razziale, promosso dal Dipartimento per le Pari Opportunità - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) - a valere sulle risorse assegnate al medesimo Dipartimento ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge 1 marzo 2002, n. 39.

Titolo del Progetto

....
....
....

Durata del Progetto **Mesi:** ☐☐

Costo del Progetto:

Totale €. ....
di cui:
a) €.. richiesti a valere sul finanziamento del Dipartimento
(fino all'80% del totale dei costi del progetto - max 50.000 euro)
b) € .... a valere sulle risorse dell'ente proponente
c) € ....co-finanziamento da parte di altri enti, pubblici o privati, che intervengono in qualità di partners
(b + c maggiore od uguale al 20% del costo complessivo del progetto)

Altre Associazioni ed Enti partecipanti al Progetto di cui al paragrafo 5 dell'Avviso
(specificare la natura, il titolo e le caratteristiche del partenariato)

....
....
....
....
....

Si allegano alla domanda i seguenti documenti:

a) Una *relazione esplicativa* concernente la tipologia e la natura del progetto che individui: gli obiettivi generali e specifici; un programma di attività chiaro e articolato in fasi operative; una metodologia precisa; la tempistica e forme di verifica in itinere e finale.

b) Una *analisi costi-benefici* relativa alle finalizzazioni da perseguire specificando analiticamente la tipologia di costo, coerentemente con le apposite voci individuate nell'allegato B dell'avviso.

c) Una *scheda* contenente tutte le informazioni relative alla natura, alle caratteristiche e alle esperienze del soggetto proponente e degli eventuali partner.

d) Il *formulario* di cui all'allegato B dell' avviso compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente.

e) Una *dichiarazione* sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente dalla quale emerga in maniera espressa ed inequivoca la provenienza delle diverse quote di cofinanziamento del progetto presentato distinte tra: - il finanziamento oggetto del bando; - il contributo dei soggetti proponenti; - l'eventuale compartecipazione dei partner, risultante da allegate certificazioni rilasciate dai relativi rappresentanti.

f) Una *dichiarazione* sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente, dalla quale emerga in maniera espressa ed inequivoca che il progetto presentato non sia stato già finanziato da enti pubblici e privati se non nel caso di riproposizione su scala nazionale o interregionale di significative esperienze maturate in ambito locale.

g) Qualora il soggetto proponente sia iscritto al Registro nazionale istituito presso il Dipartimento per le Pari Opportunità di cui all'art. 6 del D.Lgs. 215/2003, una *dichiarazione*, in forma di autocertificazione ai sensi dell'art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127, che attesti l'avvenuta iscrizione al suddetto registro.

h) *Copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto* del soggetto proponente.

(Luogo e data)

Firma del Legale Rappresentante
autenticata nei termini della Legge

Articolo 7 del Decreto Legislativo 9 luglio 2003 n. 215

Avviso per la presentazione di progetti di analisi dei fattori, dei processi e delle buone prassi connesse con la discriminazione su base etnica e razziale, rivolto alle associazioni ed alle fondazioni senza fini di lucro

Avviso n. 1 Anno di riferimento: 2005.

Allegato B

Scheda di presentazione del progetto

Codice (*da compilare da parte della Commissione di valutazione*)

1. Informazioni generali

1.1 *Titolo del progetto*

1.2 *Durata del Progetto*

Mesi: |__|__|

1.3 *Descrizione del progetto.*

Caratteristiche del progetto: obiettivi, pubblico target, metodologia, effetti attesi riassuntiva *(max 20 righe)*

2. Soggetti partecipanti

2.1 *Soggetto proponente*

Denominazione:______________________________

Sede Legale/Indirizzo: ______________________________

Tel: ____________________

Fax: ____________________

E-mail: ______________________________

Codice Fiscale: ____________________

Partita IVA ____________________

Rappresentante Legale:______________________________

Cognome e Nome: ______________________________

Tel: ____________________

Soggetto proponente iscritto nel Registro nazionale istituito presso il Dipartimento per le Pari Opportunità di cui all'art. 6 del D.Lgs. 215/2003. (*barrare la voce*)

SI **NO**

2.2 *Altri soggetti partecipanti di cui al paragrafo 5 dell'Avviso*
(specificare la natura, il titolo e le caratteristiche del partenariato)

Denominazione/ Ragione Sociale____
____
Sede Legale:
____
____
Tel: _________________________________
Fax: _________________________________
E-mail: _______________________________

Codice Fiscale: _______________________________ Partita IVA.

Rappresentante Legale:____
Cognome e Nome: ____
Tel: _______________________
Fax: _________________________________

(da ripetersi per ciascun Ente partecipante)

2.3 Attività già svolte dall'Ente proponente e dai partner nel settore specifico (max 10 righe - è possibile allegare relativa documentazione)

3. Descrizione del Progetto

3.1 Obiettivi del progetto (max 10 righe)
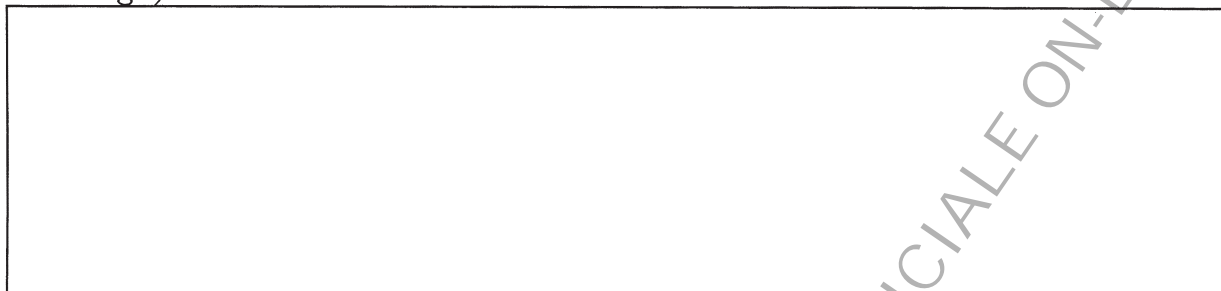
3.2 *Ambito territoriale di riferimento (max 20 righe - indicare il nome ed il numero delle Regioni e degli Enti locali coinvolti per ciascuna Regione e gli elementi di contesto socio economico degli ambiti territoriali di riferimento)*
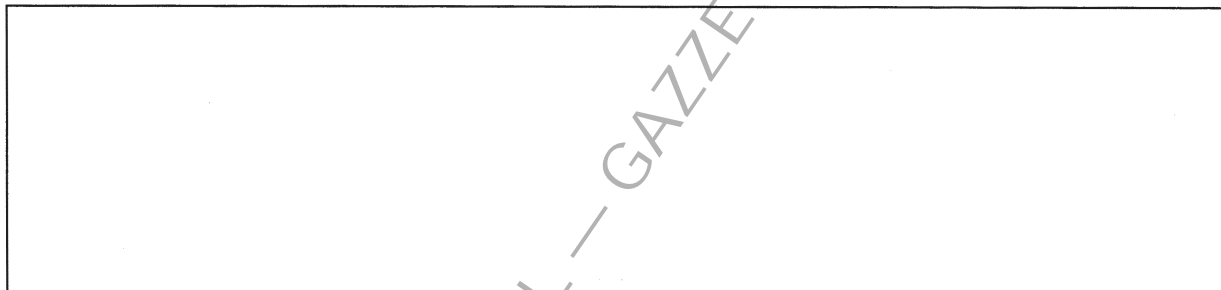
3.3 Capacità di coinvolgimento diretto e partecipazione attiva degli utenti finali delle iniziative (max 10 righe)

3.4 Eventuale partecipazione dell'iniziativa all'interno di più ampie proposte supportate da Enti locali o istituzioni europee ed internazionali (max 10 righe)
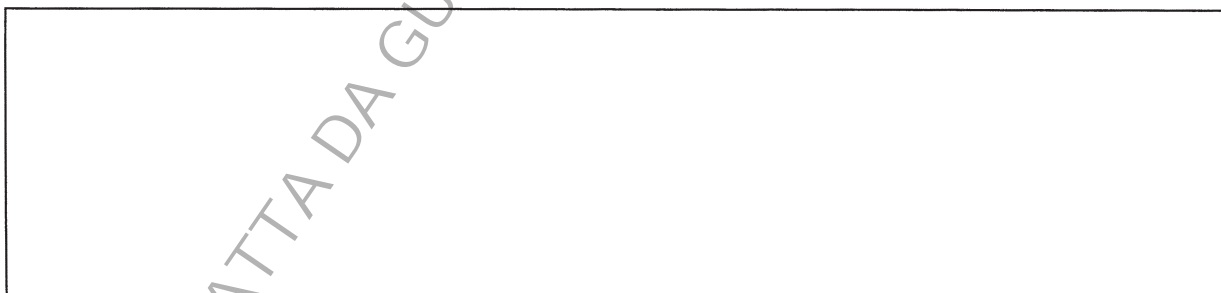
3.5 *Capacità delle azioni progettuali di cogliere ed esprimere le informazioni in un'ottica di genere al fine di esaminare il differente impatto delle condotte discriminatorie su donne e uomini (max 10 righe).*

3.6 *Carattere innovativo dell'azione progettuale in termini di idoneità a fornire all'amministrazione proponente gli elementi cognitivi necessari per l'elaborazione di linee guida in materia di lotta alle discriminazioni (max 10 righe)*

3.7 *Trasferibilità dei risultati delle esperienze progettuali al contesto nazionale (max 10 righe)*

4 Descrizione del piano di attività

4.1 *Indicare il tipo di attività che si intende realizzare (es, sensibilizzazione, studi, raccolta di dati, analisi, etc. - max 10 righe)*

4.2 *Indicare la popolazione target-destinataria dell'intervento (max 10 righe)*

4.3 *Effetti attesi (stimare qualitativamente i risultati che si intendono ottenere con l'intervento proposto - max 10 righe)*

4.4 *Effetti attesi: (stimare quantitativamente i risultati che si intendono ottenere con l'intervento proposto - max 10 righe)*

4.5 *Indicare la metodologia e gli strumenti che verranno adoperati (max 10 righe)*

4.6 *Sviluppo temporale ed operativo del progetto (nel caso il progetto sia presentato congiuntamente da più associazioni, si deve indicare, per ogni fase e attività,, l'associazione che la realizzerà)*

Fase di articolazione del progetto	Attività previste (indicare per ciascuna fase le attività previste)	Durata
	DURATA TOTALE DEL PROGETTO	

4.7 *Descrizione delle singole attività (max 10 righe – ripetere per ogni attività prevista all'interno del diagramma)*

4.8 *Personale necessario per lo svolgimento dell'attività progettuale (aggiungere tante righe quanti sono gli operatori previsti)*

	Ruolo rivestito nel progetto	Titolo di studio/qualifica professionale	Tipologia contratto/collaborazione

4.9 Risorse strumentali e materiali impiegate nel progetto (max 10 righe)

5. Preventivo Economico

Voci di spesa

Personale	
Coordinamento	Totale ore
	Costo medio orario
	Totale coordinamento
Consulenze/supervisioni	Totale ore
	Costo medio orario
	Totale cons./supervisioni
Operatori	Totale ore
	Costo medio orario

	Totale operatori
Ricercatori	Totale ore
	Costo medio orario
	Totale ricercatori
Formatori	Totale ore
	Costo medio orario
	Totale formatori
Segreteria	Totale ore
	Costo medio Orario
	Totale segreteria
Altro personale	Totale ore
	Costo medio orario
	Totale altro personale
	Totale spese per il personale
Gestione	
Locali	Totale
Spese utenze	Totale
Spese amministrative	Totale
Attrezzature	Totale
	Totale spese di gestione
Trasferte	
Spese di viaggio	
Spese di vitto	
Spese di alloggio	
Spese diverse	
	Totale spese per trasferte
Produzione e divulgazione materiale	
Spese per pubblicazioni (dettagliare)	
Spese per seminari/convegni (dettagliare)	
Altre voci di spesa	

RIEPILOGO SPESE	
Spese per il Personale	
Spese di Gestione	
Spese per trasferte	
Spese di produzione e divulgazione materiale	
Altre voci di spesa	
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO	

05A11572

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso relativo all'annullamento di alcuni biglietti della Lotteria Italia 2005

I biglietti della Lotteria Italia 2005 appresso indicati sono stati annullati perché oggetto di furto e non daranno diritto all'eventuale possessore di reclamare il premio:

SERIE	DAL	AL	QUANTITATIVO TOTALE
A	238161	238180	20
A	238061	238080	20
B	239701	239720	20
B	239961	239980	20
C	208181	208200	20
C	208461	208480	20
C	208661	208680	20
D	173201	173220	20
D	173321	173340	20
D	344751	344760	10
E	148201	148220	20
E	148161	148180	20
E	344751	344760	10
F	500361	500380	20
F	500541	500560	20
F	344831	344840	10
G	248881	248900	20
G	248821	248840	20
G	344821	344840	20
I	248041	248060	20
I	247681	247700	20
I	344721	344740	20
L	193521	193540	20
L	193581	193600	20
L	344721	344740	20
M	189681	189700	20
M	189521	189540	20
M	344721	344740	20
N	266161	266180	20
N	266221	266240	20
N	266061	266080	20
O	273281	273300	20
O	273621	273640	20
O	272701	272720	20
P	258601	258620	20
P	258621	258640	20
P	257781	257800	20
Q	190421	190440	20
Q	190841	190860	20
Q	190481	190500	20
R	135421	135440	20
R	135921	135940	20
S	004981	005000	20
S	004181	004200	20
T	012381	012400	20
T	011561	011580	20

05A11687

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della denominazione d'origine protetta «Oliva di Gaeta»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione d'origine protetta «Oliva di Gaeta», ai sensi del reg. (CEE) 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, presentata dal Comitato Promotore Oliva di Gaeta - CO.PR.O.G., con sede in Itri (Latina) - via C. Farnese, 16, esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle Politiche di Sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - QPA III, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della tramissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «OLIVA DI GAETA»

Art. 1.

Denominazione e sua tutela

La denominazione di origine protetta «Oliva di Gaeta» è riservata esclusivamente alle olive da tavola del tipo nere che rispondono alle condizioni ad ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

All'atto dell'immissione al consumo l'«Oliva di Gaeta» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

Forma: sferoidale;

Calibro: minimo di 12 mm;

Numero di frutti/kg: non maggiore di 410;

Colore: da rosa intenso a violaceo;

Rapporto polpa/nocciolo: non inferiore a 3.

Inoltre la polpa deve presentare: distacco dal nocciolo netto e completo, consistenza morbida, sapore tipico, lievemente amaro, acetico e/o lattico, colore da rosa intenso a violaceo.

È vietato destinare alla produzione dell'«Oliva di Gaeta» partite di olive che presentino drupe immature, molli, con epicarpo di colore rosso e/o assenza di «insanguamento» della polpa.

Eventuali difetti delle drupe, quali difetti della pellicola con o senza alterazioni della polpa, raggrinzimento, presenza del picciolo, danneggiamenti di crittogame e/o insetti, sono tollerati nella misura massima del 6%.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di coltivazione, produzione e confezionamento della Denominazione di origine protetta «Oliva di Gaeta» è rappresentata esclusivamente dai sotto elencati territori delle regioni Lazio e Campania:

provincia di Latina: intero territorio dei comuni di Bassiano, Campodimele, Castelforte, Cori, Fondi, Formia, Gaeta, Itri, Lenola, Maenza, Minturno, Monte S. Biagio, Norma, Priverno, Prossedi, Roccagorga, Roccamassima, Roccasecca dei Volsci, Sermoneta, Sezze, Sonnino, Sperlonga, Spigno Saturnia, SS. Cosma e Damiano, Terracina e parte del territorio del comune di Cisterna di Latina.

Relativamente al comune di Cisterna di Latina il limite inferiore della zona di produzione è coincidente con il tracciato della linea ferroviaria Roma-Napoli;

provincia di Frosinone: intero territorio dei comuni di Amaseno, Ausonia, Castelnuovo Parano, Coreno Ausonio, Esperia;

provincia di Roma: intero territorio dei comuni di Castel S. Pietro, Palestrina, Labico, Valmontone, Artena, S. Gregorio da Sassola, Casape, Poli e Tivoli;

provincia di Caserta: intero territorio dei comuni di Sessa Aurunca e Cellole.

Art. 4.

Elementi comprovanti che il prodotto è originario della zona geografica di cui all'art. 3

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, delle particelle catastali su cui avviene la coltivazione, degli agricoltori, produttori e confezionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

5.1 *Materia prima:*

L'«Oliva di Gaeta» a Denominazione di Origine Protetta è ottenuta esclusivamente dai frutti della varietà di olivo «Itrana». Non è ammessa l'utilizzazione di drupe prodotte da piante di «Itrana» geneticamente modificate.

5.2 *Tecniche colturali:*

La principale condizione tecnico-colturale degli olivi della varietà «Itrana», da cui provengono le drupe destinate alla produzione dell'«Oliva di Gaeta», è quella di un ciclo colturale tipicamente biennale.

La forma di allevamento delle piante è quella in volume riconducibile al «vaso policonico». Limitatamente agli oliveti di nuovo impianto sono, altresì, ammesse anche altre forme di allevamento e cioè il monocono, il fuso, il monocaule libero. È ammesso il rinfittimento degli oliveti già esistenti, a condizione che i soggetti di nuovo impianto siano allevati con la medesima forma delle altre piante preesistenti e che non venga superata la densità complessiva di 350 piante per ettaro qualora la forma di allevamento preesistente sia quella in volume.

La coltivazione degli oliveti deve essere improntata al principio generale della buona e razionale tecnica agraria. Relativamente alle pratiche agronomiche della concimazione, diserbo e difesa fitosanitaria, queste devono essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti.

Le drupe da destinare alla produzione dell'«Oliva di Gaeta» a denominazione di origine protetta devono essere raccolte allo stadio di piena maturità. Lo stadio di maturazione delle drupe viene raggiunto quando l'epicarpo si presenta nero, brillante e talora ricoperto da una velatura pruinosa localmente definita «panno», mentre la polpa vira dal colore bianco verso il colore rosso vinoso scuro (insanguinamento) a partire dalla periferia del frutto.

È vietato l'impiego sulle piante di prodotti ad azione maturante e/o cascolante, in qualsiasi fase del ciclo di coltivazione. È vietato, altresì, l'uso di ormoni, siano essi di origine vegetale ovvero di origine sintetica.

La raccolta del prodotto dalle piante deve essere effettuata a mano (brucatura), ma sono ammesse anche altre forme di raccolta che prevedono l'impiego di macchine e/o attrezzature agevolatrici, a condizione che la metodica utilizzata sia tale da non arrecare danneggiamenti alle drupe ed alle piante.

L'epoca di raccolta delle olive ha inizio dal primo marzo, a condizione che almeno il 60% delle drupe recate dalle piante presenti lo stato di maturazione di cui sopra.

Dopo la raccolta le drupe devono essere conservate e trasportate in contenitori inerti, provvisti di adeguate aperture o fessurazioni per consentire la circolazione dell'aria; in ogni caso lo strato del prodotto ivi contenuto non può superare l'altezza di 25 cm. È vietato il trasporto e la conservazione delle drupe in sacchi di qualsiasi tipo ovvero in contenitori chiusi a tenuta, anche se per tragitti e tempi brevi.

La quantità di prodotto da destinare alla lavorazione dell'«Oliva di Gaeta» non può superare la quantità di 7,0 T per ettaro di oliveto. Il prodotto, una volta raccolto, viene sottoposto alla calibratura, allo scopo di eliminare drupe troppo piccole (inferiore al calibro 13 mm), ed alla cernita manuale, per allontanare le olive non sufficientemente mature, attaccate dai parassiti, danneggiate dal gelo o durante il trasporto.

5.3 *Metodo di lavorazione dell'«Oliva di Gaeta»:*

Le partite di olive destinate alla denominazione di origine protetta «Oliva di Gaeta», con le caratteristiche elencate all'art. 2 del presente disciplinare, entro 24 ore dalla raccolta devono essere avviate al processo di lavorazione secondo il sistema alla «Itrana».

Tale sistema esclude l'aggiunta immediata di sale e/o di sostanze acidificanti di sintesi, al fine di favorire l'avvio naturale della fermentazione lattica che è caratteristica del processo.

Allo scopo, le drupe vengono poste in recipienti ad uso alimentare che, a seguire, saranno riempiti con acqua potabile fino alla completa sommersione delle drupe stesse.

Il prodotto dovrà essere mantenuto in tale stato da 10 a 30 giorni allo scopo di permettere l'avvio e lo sviluppo naturale del processo di fermentazione, al termine del quale il pH diventa inferiore o uguale a 4,5.

Trascorso il periodo di tempo sopra indicato, si procede all'aggiunta al liquido di governo del sale da cucina (cloruro di sodio) in quantità non superiore ai 7,0 Kg di sale per ogni 100 kg di drupe allo stato fresco, in modo da ottenere la salamoia. È ammessa l'eventuale anticipazione della formazione della salamoia rispetto al periodo sopra prefissato, all'esclusiva condizione che al momento della salatura l'acqua di governo abbia già raggiunto naturalmente il livello di acidità indicato (inferiore o uguale a pH 4,5).

È assolutamente vietata in ogni fase del processo di trasformazione l'aggiunta di acidificanti di sintesi per favorire o provocare la riduzione del pH, il cui andamento deve essere conseguente solo alla fermentazione lattica naturale.

La salamoia deve presentare caratteristiche quali: colore rosso vinoso brillante, odore lattico con leggero spunto acetico, stato liquido limpido e pH inferiore o uguale a 4,5.

Dopo almeno 5 mesi dalla salatura, le olive sono pronte per essere confezionate ed avviate al consumo come olive da mensa a denominazione di origine protetta «Oliva di Gaeta».

Art. 6.

Legame con l'ambiente

La polpa dell'Oliva di Gaeta DOP si caratterizza per il distacco dal nocciolo netto e completo, consistenza morbida, sapore tipico, lievemente amaro, acetico e/o lattico, colore da rosa intenso a violaceo. Queste peculiarità sono dovute da una situazione pedoclimatica favorevole delle zone di coltivazione degli oliveti, vocati alla produzione della itrana.

La varietà «Itrana» si adatta bene alle condizioni pedologiche della zona, di cui all'art. 3, in quanto costituita da terreni calcarei, spesso misti a materiale di origine vulcanico, di medio impasto, ricco di sostanza organica e con basse percentuali di argilla.

I calcari compatti, profondamente carsificati permettono, specialmente ad altitudini non superiori ai 500 m s.l.m., un buon sviluppo delle colture di olivo.

Per quanto riguarda gli aspetti climatici, va tenuto presente che il clima ottimale per l'olivo è quello in cui le temperature minime non scendono a 5ºC sotto lo zero e la piovosità media annua sia superiore a 500-550 mm. Il clima della zona interessata alla DOP, di tipo mediterraneo risponde in modo ottimale alle esigenze climatiche della cultivar. Infatti è caratterizzato da: estati calde ed asciutte, inverni poco freddi, privi di gelate, e piovosi; da temperature medie annuali che vanno da un minimo di 10ºC ad un massimo di 17ºC, mentre le medie delle minime del mese più freddo vanno da un minimo di 1,8ºC ad un massimo di 7ºC; da precipitazioni medie annuali nella fascia costiera di circa 700-800 mm, con tendenza ad aumentare verso le zone interne con precipitazioni medie annuali fra 1200-1500 mm. In particolare nella zona costiera, generalmente, si verifica uno stato di aridità intensa e prolungata, da 1 a 5 mesi (aprile-agosto), con 2 mesi di subaridità.

Da numerose tracce presenti in vari documenti storici risalenti al Ducato di Gaeta, concernenti la produzione ed il commercio di olive (nere) da tavola, si evince che il territorio amministrato da tale Ducato fu la culla di origine dell'omonima oliva. La denominazione Oliva di Gaeta può storicamente essere ricondotta al nome del territorio di origine, per l'appartenenza all'omonimo Ducato, oltre che a quello del porto di partenza delle navi per i maggiori mercati al consumo dell'oliva nera. Da allora la denominazione «Oliva di Gaeta» è entrata nel gergo comune di commercianti e produttori per indicare l'oliva itrana nera da tavola ottenuta secondo un particolare sistema di trasformazione locale. Dal punto di vista storico, il legame tra il prodotto ed il territorio è comprovato da numerose testimonianze documentali. Molti sono anche i riferimenti storici relativi al metodo di elaborazione delle olive nere da tavola.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare, è svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del Reg. CEE 2081/92.

Art. 8.

Etichettatura

Il prodotto avviato al consumo con la denominazione di origine protetta «Oliva di Gaeta» può essere confezionato:

in recipienti ad uso alimentare della capacità massima di 20 litri (con 13-14 kg di prodotto sgocciolato) destinati alla commercializzazione al dettaglio come prodotto sfuso. Per tale tipologia di confezione deve essere riportato sul contenitore la data di confezionamento a caratteri marcati e ben visibili e indelebili;

in contenitori di vetro trasparenti fino alla capacità massima di 4 litri;

in contenitori monouso di plastica da 200 g fino a 1,5 kg.

Prima del confezionamento la salamoia deve essere opportunamente filtrata e, eventualmente, corretta nel tenore in sale.

All'atto del confezionamento è ammessa la pastorizzazione della salamoia. È tassativamente vietata la pastorizzazione delle olive.

La confezione deve obbligatoriamente recare in etichetta, a caratteri di stampa chiari e leggibili, il simbolo grafico comunitario e relative menzioni (in conformità, alle prescrizioni del reg. CE 1726/98 e successive modifiche) e le seguenti ulteriori indicazioni:

il logo del prodotto è costituito dalla sagoma caratteristica dell'oliva itrana con picciolo, contornata da un bordo di colore bianco dello spessore almeno di 1 pt. All'interno dell'oliva troviamo la denominazione «OLIVA di GAETA - DOP» e due foglie su ramo di olivo;

il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e confezionatrice. Il logo si potrà adattare proporzionalmente alle varie declinazioni di utilizzo.

I riferimenti di colore espressi in quadricromia sono i seguenti:

la sagoma dell'oliva di colore viola: da C5% M25% Y29% K1% a C52% M75% Y30% K17%;

bordo bianco: C0% M0% Y0% K0%;

le scritte «OLIVA di GAETA» e «DOP», sono di colore giallo: C0% M0% Y100% K0%;

il picciolo è di colore nero: C0% M0% Y0% K100%;

la base del picciolo va da C37% M28% Y72% K21% a C52% M75% Y30% K17%.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. È tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, dell'indicazione del nome dell'azienda dalla cui coltura il prodotto deriva, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale e non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare.

La designazione «Oliva di Gaeta» è intraducibile.

Art. 9.

Commercializzazione prodotti trasformati

I prodotti per la cui elaborazione è utilizzata come materia prima l'«Oliva di Gaeta» DOP, anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione, senza l'opposizione del logo comunitario, a condizione che:

l'«Oliva di Gaeta» DOP, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori dell'«Oliva di Gaeta» DOP, siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della DOP riuniti in un consorzio incaricato dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un Consorzio di tutela le predette funzioni saranno svolte dal MiPAF in quanto autorità preposta all'attuazione del regolamento CEE 2081/92.

05A11521

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE per le attrezzature a pressione comprese nella direttiva n. 97/23/CE, all'organismo «SIDEL MED S.p.a.», in Mercato S. Severino.

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 24 novembre 2005, l'organismo «SIDEL MED S.p.a.», via Demanio, 1 - Piazza del Galdo - Mercato S. Severino (Salerno) è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo le procedure di valutazione previste per le categorie II, III e IV di cui all'art. 10, a svolgere i compiti di cui al punto 3.1.2 dell'allegato I del decreto legislativo 25 febbraio 2002, n. 93.

L'autorizzazione ha una durata triennale decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

05A11520

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «Eurofides S.r.l. - Società fiduciaria di amministrazione», in Rimini.

Con D.D. 11 novembre 2005, emanato dal Ministero delle attività produttive, la società «Eurofides S.r.l. - Società fiduciaria di amministrazione», con sede legale in Rimini, iscritta nel registro delle imprese di Rimini, codice fiscale ed iscrizione nel registro delle imprese n. 03514740400, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

05A11582

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Natecal D3»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 638 del 21 novembre 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: NATECAL D3, anche nella forma e confezione: «600 mg + 400 U.I. compresse masticabili» 12 compresse.

Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.a., codice fiscale 00737420158, con sede legale e domicilio fiscale in viale Fulvio Testi n. 330 - 20126 Milano.

Confezione:

«600 mg + 400 U.I. compresse masticabili» 12 compresse;

A.I.C. n. 034899029 (in base 10) 11912P (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa masticabile.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Italfarmaco S.p.a. stabilimento sito in Milano, viale Fulvio Testi n. 330 tutte le fasi tranne prima fase di granulazione; Fine Foods NTM S.p.a. stabilimento sito in Brembate (Bergamo), via Dell'artigianato n. 8/10

(prima fase di granulazione); Fine Foods N.T.M. S.p.a. stabilimento sito in Brembate (Bergamo), via Dell'artigianato n. 8/10 (miscelazione).

Composizione: ogni compressa masticabile contiene:

principio attivo: calcio carbonato 1500 mg; colecalciferolo (vitamina D3) 400 U.I.;

eccipienti: sorbitolo 565,25 mg; maltodestrine 166 mg; sodio croscarmelloso 30 mg; aspartame 5 mg; saccarina sodica 5 mg; lattosio monoidrato 67 mg; aroma anice 15 mg; aroma menta 11,25 mg; aroma melassa 7,5 mg; magnesio stearato 60 mg; DL-alfatocoferolo 0,008 mg; olio di soia parzialmente idrogenato 0,3 mg; gelatina 1,52 mg; saccarosio 1,52 mg; amido di mais 0,642 mg.

Indicazioni terapeutiche: correzione della carenza combinata di vitamina D e calcio nell'anziano; apporto di vitamina D e calcio come integrazione della terapia specifica per il trattamento dell'osteoporosi in pazienti con carenza combinata di vitamina D e calcio, oppure in pazienti con rischio elevato di tale carenza.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 034899029 - «600 mg + 400 U.I. compresse masticabili» 12 compresse;

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 034899029 - «600 mg + 400 U.I. compresse masticabili» 12 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11532

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluicare»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 639 del 21 novembre 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: FLUICARE, nella forma e confezione: «750 mg/15 ml sciroppo» 1 flacone da 150 ml.

Titolare A.I.C.: Epifarma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Episcopia (Potenza), via S. Rocca n. 6 - cap 85033, codice fiscale 01135800769.

Confezione:

«750 mg/15 ml sciroppo» 1 flacone da 150 ml;

A.I.C. n. 036784015 (in base 10) 132KWH (in base 32).

Forma farmaceutica: sciroppo.

Validità prodotto integro: diciotto mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Francia farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Milano, via Pestagalli n. 7 (tutte).

Composiziane: 100 ml di sciroppo contengono:

principio attivo: carbocisteina 5 g;

eccipienti: aroma lampone 0,3 g; metile p-idrossibenzoato 0,1 g; sorbitolo 70% 64,4 g; acqua depurata quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: mucolitico, fluidificante nelle affezioni acute e croniche dell'apparato respiratorio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione:

«750 mg/15 ml sciroppo» 1 flacone da 150 ml;

A.I.C. n. 036784015 (in base 10) 132KWH (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036784015 «750 mg/15 ml sciroppo» 1 flacone da 150 ml - SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11533

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ialutim»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 640 del 21 novembre 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: IALUTIM nella forma e confezione: «0,5 % collirio, soluzione» 20 contenitori monodose 0,35 ml.

Titolare A.I.C.: Bausch & Lomb oftal S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Catania, corso Italia n. 141 - cap 95127 Italia, codice fiscale 03133360879.

Confezione:

«0,5 % collirio, soluzione» 20 contenitori monodose 0,35 ml;

A.I.C. n. 035893015 (in base 10) 127CSR (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Fidia farmaceutici S.p.a - Italia, via Ponte della Fabbrica, 3/a - Abano Terme (Padova) (tutte le fasi).

Composizione: 1 ml di collirio, soluzione contiene:

principio attivo: timololo maleato 0,6834 g (pari a timololo 0,5 g);

eccipienti: sorbitolo 0,0208 g; acido ialuronico sale sodico 0,0201 g; sodio fosfato bibasico 0,0040 g; acqua 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: «Ialutim» collirio, soluzione è indicato in: pazienti con ipertensione oculare; pazienti con glaucoma cronico ad angolo aperto; pazienti afachici con glaucoma; pazienti con angolo stretto e con episodi precedenti di chiusura d'angolo, spontanea o iatrogena, nell'occhio controlaterale, in cui sia necessario ridurre la pressione endoculare (vedere le precauzioni per l'uso).

«Ialutim» collirio, soluzione è anche indicato come terapia concomitante nel glaucoma pediatrico, che sia inadeguatamente controllato con altre terapie antiglaucoma.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione:

A.I.C. n. 035893015 - «0,5% collirio, soluzione» 20 contenitori monodose 0,35 ml;

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 035893015 «0,5 % collirio, soluzione» 20 contenitori monodose 0,35 ml - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11534

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Elyzol»

Estratto determinazione n. 575 del 10 ottobre 2005

Medicinale: ELYZOL.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a norma della società Colgate-Palmolive Italia S.p.a., con sede in via Giorgione n. 59/63 - Roma, con codice fiscale 05777271007.

Confezione:

A.I.C. n. 029015029 - «25% gel dentale» 2 siringhe da 1 g + 2 aghi;

A.I.C. n. 029015031 - «25% gel dentale» 2 siringhe da 0,3 g + 2 aghi.

È ora trasferita alla soceità: Colgate-Palmolive Commerciale S.r.l., con sede in via Giorgione n. 59/63 - Roma, con codice fiscale 08125611007.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11536

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Thymoglobuline»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 904 del 21 novembre 2005

Medicinale: THYMOGLOBULINE.

Titolare A.I.C.: Genzyme Europe B.V., con sede legale e domicilio fiscale in Naarden, Gooimeer n. 3/30 - c.a.p. 1411 DD - Olanda (NL).

Variazione A.I.C.: aggiunta/modifica (esclusa eliminazione) delle indicazioni terapeutiche modifica della posologia e del modo di somministrazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si autorizza la «Modifica delle indicazioni terapeutiche, della posologia e del modo di somministrazione».

Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti:

«Thymoglobuline» è indicata nei trapianti d'organo per la profilassi e il trattamento delle crisi di rigetto dopo trapianto di rene, cuore, fegato, pancreas;

«Thymoglobuline» è indicata in ematologia per il trattamento dell'anemia aplastica quando le altre terapie sono inefficaci e per la profilassi, nell'adulto, della malattia acuta e cronica da trapianto verso ospite (Graft versus Host Disease, GvHD).

La posologia ed il modo di somministrazione ora autorizzati sono riportati negli stampati approvati ed allegati alla presente determinazione.

Relativamente alle confezioni sottoelencate: A.I.C. n. 033177015 - «25 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 5 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11528

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Carbocaina»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 906 del 21 novembre 2005

Medicinale: CARBOCAINA.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Basiglio - Milano, Palazzo Volta, via F. Sforza, c.a.p. 20080 Italia, codice fiscale 00735390155.

Variazione A.I.C.: Adeguamento agli standard terms.

È autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 016691281 - «20 mg/ml soluzione iniettabile» 50 tubofiale da 1,8 ml varia a: «20 mg/ml soluzione iniettabile» 50 cartucce da 1,8 ml con adrenalina 1:100.000;

A.I.C. n. 016691370 - «20 mg/ml soluzione iniettabile» 50 tubofiale da 1,8 ml con adrenalina varia a: «20 mg/ml soluzione iniettabile» 50 cartucce autoaspiranti da 1,8 ml con adrenalina 1:100.000;

A.I.C. n. 016691382 - «30 mg/ml soluzione iniettabile» 50 tubofiale da 1,8 ml varia a: «30 mg/ml soluzione iniettabile» 50 cartucce autoaspiranti da 1,8 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

05A11529

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Salicina Ratio»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 907 del 21 novembre 2005

Medicinale: SALICINA RATIO.

Titolare A.I.C.: Ratiopharm GmbH con sede legale e domicilio in Graf-Arco Strass 3, D-89070 - ULM (Germania).

Variazione A.I.C.: 2. Modifica del nome del prodotto medicinale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si autorizza la modifica della denominazione del medicinale: da «Salicina Ratio» a «Salicina»;

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 034594010 - «400 mg + 240 mg compresse effervescenti» 10 compresse;

A.I.C. n. 034594022 - «400 mg + 240 mg compresse effervescenti» 20 compresse.

(Sospesa).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «400 mg + 240 mg compresse effervescenti» 20 compresse (A.I.C. n. 034594022), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

05A11530

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Calcio Levofolinato Teva».

Estratto determinazione A.I.C./N n. 908 del 21 novembre 2005

Medicinale: CALCIO LEVOFOLINATO TEVA.

Titolare A.I.C.: Teva Pharma Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale G. Richard n. 7, c.a.p. 20143 Italia, codice fiscale 11654150157.

Variazione A.I.C.: modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (Modifica officine).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si autorizza l'aggiunta di un officina come di seguito specificato: autorizzazione ad effettuare le fasi di produzione, confezionamento primario e secondario controlli e rilascio del lotto anche presso: l'officina IBP Pharma S.p.a., sita in viale Certosa, 10 - 27100 Pavia;

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 036159010 - «25 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino;

A.I.C. n. 036159022 - «100 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino;

A.I.C. n. 036159034 - «175 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11531

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Soldesan»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 910 del 21 novembre 2005

Medicinale: SOLDESAM.

Titolare A.I.C.: Laboratorio Farmacologico Milanese S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Caronno Pertusella - Varese, via Monterosso, 273 - c.a.p. 21042 (Italia), codice fiscale n. 01192310124.

Variazione A.I.C.: della validità del prodotto finito come confezionato per la vendita. Modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito o del prodotto diluito/ricostituito.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si autorizza la riduzione del periodo di validità da cinque anni a due anni;

si autorizza inoltre la modifica del tipo di conservazione da: nessuna condizione di conservazione; a: temperatura non superiore a 25º C;

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 019499072 - «0,2% gocce orali, soluzione» flacone 10 ml.

Le confezioni che risultano prodotte da oltre due anni devono essere ritirate immediatamente dal commercio.

I lotti ancora validi potranno rimanere in commercio improrogabilmente per ulteriori centoventi giorni con l'impegno della ditta a ritirare nell'arco di tale periodo i lotti che progressivamente arriveranno al termine del periodo di validità.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11527

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alfaferone»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 912 del 28 novembre 2005

Medicinale: ALFAFERONE.

Titolare A.I.C.: Alfa Wassermann S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in contrada Sant'Emidio - 65020 Alanno Scalo (Pescara) Italia. Codice fiscale 00556960375.

Variazione A.I.C.: modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (modifica officine).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si approva la richiesta ad effettuare la produzione, il confezionamento primario e il controllo dei lotti anche presso l'officina: Alfa Wassermann S.p.a., contrada S. Emidio s.n.c - 65020 Alanno (Pescara).

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026518011 - «1.000.000 U.I. soluzione iniettabile» 1 fiala;

A.I.C. n. 026518050 - «6.000.000 U.I. soluzione iniettabile» 1 fiala;

A.I.C. n. 026518062 - «3.000.000 U.I. soluzione iniettabile» 1 fiala.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11535

Rettifica all'estratto della determinazione A.I.C. n. 450 del 29 luglio 2005, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Lacorten"».

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 911 del 21 novembre 2005

Medicinale: LOCORTEN.

Phidea Pharma S.r.l. (codice fiscale 04679920969) con sede legale e domicilio fiscale in via Aurelio Saffi, 29 - 20123 Milano, Italia.

All'estratto della determinazione A.I.C. n. 450 del 29 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, pag. 58, seconda colonna, relativa alle confezioni, come di seguito indicato:

dove è scritto:

«0,02% (Vioformio) + 3% (Flumetasone) crema» tubo 30 g - A.I.C. n. 020613042;

«0,02% (Neomicina) + 0,5% (Flumetasone) crema» tubo 30 g - A.I.C. n. 020613079;

«0,02% (Neomicina) + 0,5% (Flumetasone) unguento» tubo 30 g - A.I.C. n. 020613081;

«0,02% (Neomicina) + 1% (Flumetasone) gocce auricolari, soluzione» flacone 7,5 ml - A.I.C. n. 020613105;

«0,02% (Neomicina) + 1% (Flumetasone) gocce per mucosa orale, soluzione» flacone 7,5 ml - A.I.C. n. 020613117;

leggasi:

«0,02% (Flumetasone) + 3% (Vioformio) crema» tubo 30 g - A.I.C. n. 020613042;

«0,02% (Flumetasone) + 0,5% (Neomicina) crema» tubo 30 g - A.I.C. n. 020613079;

«0,02% (Flumetasone) + 0,5% (Neomicina) unguento» tubo 30 g - A.I.C. n. 020613081;

«0,02% (Flumetasone) + 1% (Vioformio) gocce auricolari, soluzione» flacone 7,5 ml - A.I.C. n. 020613105;

«0,02% (Flumetasone) + 1% (Vioformio) gocce per mucosa orale, soluzione» flacone 7,5 ml - A.I.C. n. 020613117.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11537

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo alla variazione dei tassi di interesse offerti sui libretti di risparmio postale

Ai sensi dell'art. 9, commi 3 e 4, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, si rende noto ai titolari di libretti di risparmio postale che, dal 10 dicembre 2005, il tasso d'interesse offerto sui libretti di risparmio postale nominativi, al portatore e giudiziari è del 1,40% e quello sui libretti nominativi speciali intestati esclusivamente ai minori di età è del 1,65%.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.a. www.cassaddpp.it

05A11454

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relativo al decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, in materia di redazione ed approvazione dei progetti e delle varianti, nonché di risoluzione delle interferenze per le opere strategiche e di preminente interesse nazionale». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 157/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 221 del 22 settembre 2005).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario n. 157/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 221 del 22 settembre 2005, alla pag. 10, prima colonna, all'art. 2 comma 1, lettera *c)*, dove è scritto: «c) *all'articolo 2, comma 5, sono aggiunte le seguenti frasi: "*Al fine di agevolare ...», leggasi: «c) *all'articolo 2 il comma 5 è sostituito dal seguente: "5.* Al fine di agevolare ...».

05A11578

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501286/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.